



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano

Sezione per le controversie di lavoro e previdenza

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori

Magistrati:

dott. Johann Pichler	Presidente
dott. Claudia Montagnoli	Consigliere relatore
dott. Thomas Weissteiner	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ESENTE

Oggetto:

retribuzione

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta sub n. 27/2017 RGL
promossa

da

Comune di Bressanone, c.f. 00188450217, in persona del
Sindaco *pro tempore* dott. _____ rappresentato e difeso
dall'avv. Nicola De Nigro dell'Ufficio Legale del Comune di
Bressanone, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 204
del 09.05.2007, nonché procure a margine della memoria
difensiva di costituzione con domanda riconvenzionale di data
10.10.2014 e del ricorso in appello di data 22.05.2017

- appellante -

contro

_____ c.f. _____, nato a _____



, il _____, residente in 39042 Bressanone (BZ), via _____, rappresentato e difeso, giusta delega a margine della memoria di costituzione in appello con appello incidentale, dall'avv. Karl Reiterer, con studio in 39100 Bolzano, via Leonardo da Vinci n. 20/B, presso il quale è elettivamente domiciliato

- appellato ed appellante incidentale

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 93/2017 di data 27.04.2017

Causa decisa all'udienza del 20.06.2018 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti

CONCLUSIONI

del procuratore di parte appellante:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento - Sezione di Bolzano, *contrariis reiectis*, previa fissazione della data di udienza di discussione e notifica a cura dell'appellante del presente ricorso e dell'emanando decreto:

- 1) *"sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza in ordine ai capi impugnati;*
- 2) *in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Bolzano- Sezione Lavoro n. 93/17 di data 27.04.2017, depositata in cancelleria in pari data, rigettare tutte le domande del ricorrente avanzate in primo grado in ordine all'accertamento ed alla declaratoria del fatto che il Comune di Bressanone ha leso la professionalità, l'immagine professionale e la dignità del*



ricorrente a far data dalla destinazione ai servizi esterni dal 23.04.2012, nonché la sua dignità, in ordine ai comportamenti del vicecomandante e del comandante

nonché con l'elevazione delle contestazioni disciplinari del 17, 20 e 23.12.2013, revocando l'inibitoria di cui alla sentenza impugnata oltre all'ordine al Comune di adibire il ricorrente ai servizi esterni o interni del corpo di polizia municipale con le mansioni determinate ed imposte dal Giudice di primo grado, con revoca della condanna del Comune al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 52.842,23 a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, all'immagine professionale e alla dignità,

3) rigettare l'impugnazione del ricorrente in ordine al provvedimento disciplinare di data 12.2.2014, comunicato in data 17.2.2014, di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 60;

4) accogliere la domanda riconvenzionale del Comune e, quindi, accertare le responsabilità del ricorrente in ordine ai danni di immagine causati al Corpo di Polizia municipale di Bressanone ed al Comune di Bressanone, con i propri comportamenti, tenuti sia in servizio che fuori servizio, con le proprie dichiarazioni ed esternazioni e, di conseguenza, condannarsi il medesimo a corrispondere al Comune di Bressanone il relativo risarcimento, da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'articolo 1226 del Codice civile, tenendo presente la gravità e la reiterazione dei



fatti lesivi, anche in base alla diffusione della conoscenza e conoscibilità degli stessi in ragione dei mezzi di informazione e tecnologici utilizzati, e quindi a pagare al Comune una somma che si indica allo stato in € 100.000,00, o quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia. Con la rivalutazione monetaria e gli interessi dal di del dovuto al saldo.

In via subordinata:

ridurre la somma riconosciuta al ricorrente con la sentenza di primo grado e disporre la compensazione della stessa con la somma liquidata al Comune di Bressanone a titolo di risarcimento del danno all'immagine.

In via istruttoria:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello, qualora ne ritenesse la necessità, rinnovare l'istruttoria. Si confermano a tale fine le istanze istruttorie di cui alla propria memoria difensiva di costituzione con domanda riconvenzionale di data 10.10.2014.

Con vittoria di spese, comprese quelle di consulenza tecnica di parte, competenze ed onorari di lite, di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, oltre agli oneri sociali riflessi nella misura del 23,84% (23,80 % INPDAP, 0,04 INAIL)".

Si chiede in punto liquidazione degli oneri accessori ai compensi forensi che codesta Corte d'Appello faccia propri a tale proposito i principi espressi nella sentenza n. 151/2016, di data 19.1.2016 del TAR Emilia Romagna — Sezione Seconda, che ha statuito sul



punto come segue "A tale ultimo proposito, per completezza espositiva, merita un cenno la questione, discussa in pubblica udienza, circa la liquidabilità degli oneri riflessi a carico della parte soccombente, laddove risulti vittoriosa, come nel caso di specie, un'amministrazione pubblica difesa da un avvocato iscritto all'elenco speciale. Il Collegio ritiene che risponda a criteri di ragionevolezza equiparare gli avvocati dell'avvocatura pubblica a quelli del libero foro, per quanto riguarda l'attività da essi svolta in giudizio, fermi restando i rapporti interni tra l'avvocato pubblico e l'ente datore di lavoro. Di conseguenza laddove, come nel caso di specie, risulti vittoriosa un'amministrazione pubblica difesa da un avvocato iscritto all'elenco speciale, la formula comunemente utilizzata nella parte dispositiva "oltre oneri accessori di legge", deve essere intesa nel senso che devono essere corrisposti, dalla parte soccombente, i cd. "oneri riflessi" nella misura di legge, in luogo del CAP e dell'IVA dovuti nella misura di legge all'avvocato del libero foro".

del procuratore di parte appellata:

che la Corte d'Appello di Trento-Sezione distaccata di Bolzano, Sezione Lavoro e Previdenza, *contrariis reiectis*, voglia

I) in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto;

II) in via principale: rigettare interamente l'appello proposto dal Comune di Bressanone, in persona del legale rappresentante



pro tempore, avverso la sentenza nr. 93/2017 del Tribunale civile di Bolzano, Sezione lavoro e previdenza sub R.G. 310/14, perché inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti dedotti e conseguentemente confermare l'impugnata sentenza nei capi impugnati da controparte;

III) in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata:

a) accertare e dichiarare l'illegittimità del cambio di mansioni dd. 01.01.2012 (revoca ruolo di addetto alla pattuglia e assegnazione servizio interno) in quanto costituente demansionamento dell'odierno appellato nel periodo dal 01.01.2012 al 23.04.2012 e/o costituente comunque cambio di mansioni non equivalente in base ai dettami di Legge vigenti in materia per tutti i motivi dedotti, e per l'effetto condannare l'odierno appellante Comune di Bressanone, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare -anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.- a favore dell'appellato l'ulteriore somma pari ad euro 3.189,48= a titolo di risarcimento dei danni subiti (alla immagine professionale, alla professionalità, alla dignità ecc.), o nella somma maggiore o minore eventualmente diversamente determinata;

b) accertare e dichiarare - oltre a quanto già accertato nella sentenza impugnata- la vessatorietà e la persecutorietà degli atti ed episodi come tutti descritti e riportati e per l'effetto condannare il Comune di Bressanone a pagare -anche in via



equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.- a favore dell'appellato le ulteriori somme pari ad euro 4.784,22= per le valutazioni negative *de quibus* nonché pari ad euro 15.000,00= per gli ulteriori atti ed episodi vessatori tutti indicati, il tutto a titolo di risarcimento dei danni subiti (alla immagine professionale, alla professionalità, alla dignità ecc.), o nella somma maggiore o minore eventualmente diversamente determinata;

c) accertare e dichiarare, previo rinnovazione della perizia e sostituzione della CTU, il danno alla salute occorso all'appellato e per l'effetto condannare l'odierno appellante Comune di Bressanone a pagare -anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.- a favore dell'appellato l'ulteriore somma pari ad euro 30.000,00= a titolo di risarcimento dei danni subiti (alla salute ecc.), o nella somma maggiore o minore eventualmente diversamente determinata, nonché l'ulteriore importo pari ad euro 5.709,20= a titolo di spese mediche;

d) condannare l'appellante Comune di Bressanone - oltre a quanto già accertato nella sentenza impugnata - alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa dell'appellato;

e) condannare l'appellante Comune di Bressanone a far cessare immediatamente - oltre a quanto già accertato nella sentenza impugnata- le azioni vessatorie, di mobbing e di emarginazione messe in atto dalla stessa datrice di lavoro e/o dai preposti del Comando della Polizia Urbana del Comune di Bressanone a



partire quanto meno dall'anno 2011 e di obbligare il Comune di Bressanone di intraprendere tutti i provvedimenti ed iniziative in modo che il rapporto di lavoro in essere fra le parti possa essere ripristinato in modo sereno e nello spirito dei principi costituzionali in conformità del contratto di lavoro e della normativa vigente in materia e dei criteri di buona fede e correttezza contrattuali;

f) disporre ogni altro provvedimento nei confronti dell'appellante Comune di Bressanone comunque atto a tutelare lo stato di salute psico-fisico dell' appellato;

g) in ordine alla domanda riconvenzionale motivo di appello incidentale condizionato: rigettare integralmente la domanda riconvenzionale nella sua interezza in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto anche per quanto dedotto al motivo sub paragrafo 5.1;

h) confermare la sentenza impugnata in tutte le altre parti;

IV) IN OGNI CASO,

condannare parte appellante alla rifusione delle spese ed onorari di causa di tutti i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dell' Avvocato Karl Reiterer, che dichiara sin d'ora di aver anticipato le prime e non percepito i secondi.

IN VIA ISTRUTTORIA

- Parte appellata si oppone all'ammissione delle richieste istruttorie formulate con ricorso in appello, in quanto inammissibili non avendo controparte fornito alcun motivo



legittimante il rinnovo delle prove assunte in primo grado ex art. 345 co. 3 c.p.c.;

- parte appellata chiede la rinnovazione della CTU medico-legale previo sostituzione del CTU Dott.ssa _____ per tutti i motivi dedotti in narrativa;

- parte appellata chiede l'acquisizione del documento allegato alle proprie note difensive dd. 30.01.2017 relativo alla contestazione disciplinare dd. 19.01.2017 in quanto rilevante per tutti i motivi dedotti in narrativa;

- qualora venisse disposta la rinnovazione dell'intera istruttoria, si chiede ammettersi i propri mezzi di prova ed opposizioni come indicati nei propri scritti difensivi del primo grado di giudizio e nel corso delle udienze del primo grado.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In primo grado il processo, secondo il resoconto datone nella sentenza impugnata, ha avuto svolgimento come segue:

“con la presente controversia il ricorrente dipendente del Comune di Bressanone quale poliziotto del corpo della Polizia Municipale di quinta qualifica funzionale, domanda la condanna dell’Amministrazione datrice di lavoro al risarcimento dei danni alla dignità, all’onore, alla professionalità e alla salute nonché la reintegrazione nelle mansioni originariamente svolte o in altre equivalenti, l’accertamento dell’illegittimità della sanzione disciplinare inflitta in data 12.2.2014 e ordine di cessazione dei comportamenti causativi di



danno, deducendo di essere stato demansionato a far tempo dal 1.1.2012 con la revoca dell'incarico di prestazione del servizio esterno di addetto alla pattuglia e la destinazione al servizio interno, di essere stato ulteriormente demansionato dal 23.4.2012 con l'adibizione a mansioni di vigilante di parcheggio e di avere subito ripetute vessazioni sul luogo di lavoro, in particolare ad opera del vicecomandante

Il Comune convenuto resiste alle domande del ricorrente chiedendone il rigetto e domanda a sua volta, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al risarcimento del danno all'immagine del Corpo di Polizia Municipale che sarebbe stato cagionato dal ricorrente con comportamenti tenuti in servizio e fuori servizio e con dichiarazioni ed esternazioni”.

Sentiti i testi, acquisita la documentazione dimessa ed espletata una consulenza medico-legale d'ufficio, il Giudice del lavoro accoglieva in parte le domande del ricorrente.

Il primo giudice osservava che, tenuto conto delle risultanze istruttorie, doveva escludersi che la destinazione del ricorrente esclusivamente al servizio amministrativo interno, disposta a far data dal gennaio 2012, avesse integrato un demansionamento, sulla base della considerazione che lo svolgimento di compiti esclusivamente amministrativi, oltre ad essere compatibile con la declaratoria della quinta qualifica funzionale di cui all'art. 71 del contratto collettivo intercompartimentale del 12.2.2008 e con il profilo



professionale di vigile urbano di quinta qualifica funzionale – non sembrava rivestire rilevanza minore rispetto alle mansioni proprie del vigile urbano addetto al servizio esterno e precedentemente svolte dal ricorrente.

La successiva attribuzione al ricorrente di mansioni di controllo o di addetto al parchimetro del parcheggio Priel, nonché di mansioni di controllo delle deiezioni canine, delle siepi anche in periodo invernale e del centro storico della città di Bressanone, invece, integravano per il giudice di primo grado un demansionamento, atteso che presso il Comando dei Vigili Urbani del Comune convenuto i vigili di quinta qualifica addetti ai servizi esterni svolgevano tutti i servizi esterni, compreso quello di pattuglia. Un vigile urbano forzatamente non addetto a tale servizio era evidentemente percepito dal pubblico di un piccolo Comune quale quello di Bressanone come vigile “dimezzato”, con conseguente compromissione della sua immagine professionale.

La dignità del lavoratore risultava essere stata lesa ulteriormente con i trattamenti umilianti ed aggressivi posti in essere nei suoi confronti dal vicecomandante e dal comandante e con l’elevazione di tre contestazioni disciplinari prive dell’enunciazione dei fatti a lui addebitati.

Il Giudice del lavoro ordinava, di conseguenza, al convenuto l’immediata cessazione del demansionamento attraverso l’attribuzione al ricorrente del complesso delle mansioni proprie



del vigile urbano di V livello e, quindi, di mansioni di servizio esterno comprensivo del servizio di pattuglia con la medesima frequenza disposta per gli altri vigili ovvero al servizio interno senza limitazioni non poste agli altri dipendenti, in particolare senza la preclusione dell'accesso al registro anagrafico, demandando alla potestà organizzativa dell'Amministrazione datrice di lavoro l'individuazione della destinazione più adeguata.

Con la sentenza il convenuto Comune veniva condannato al risarcimento del danno alla professionalità ed all'immagine professionale comportato dal demansionamento, liquidato in via equitativa nella metà della retribuzione netta complessiva percepita dal lavoratore per gli emolumenti fissi e continuativi, detratti gli importi dovuti a titolo di 13.ma mensilità. A tale importo andava aggiunto quello di euro 5.000,00, per il danno conseguito ai comportamenti umilianti del vicecomandante e del comandante nonché all'elevazione delle contestazioni disciplinari ingiustificate.

Veniva disattesa la domanda di risarcimento del danno alla salute per difetto di dimostrazione dell'esistenza di un danno biologico permanente.

Il giudice accertava e dichiarava poi la nullità del provvedimento disciplinare del 12.2.2014, comunicato in data 17.2.2014, per difetto di contestazione scritta delle disposizioni violate e dei comportamenti integranti la violazione.



La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno all'immagine svolta dal Comune veniva respinta sul rilievo che gli anomali e scorretti comportamenti del ricorrente, emersi in sede di istruttoria, avevano semmai recato danno all'immagine del ricorrente stesso, cui erano chiaramente riferibili e così dovevano essere stati percepiti dai soggetti destinatari degli stessi.

Avverso la decisione del Tribunale proponeva appello il Comune di Bressanone adducendo i seguenti motivi:

1. In relazione ai capi 2, 3 e 4 della sentenza impugnata

Il primo giudice, nel ritenere che il ricorrente fosse stato demansionato, in quanto destinato ai servizi esterni a far data dal 23.4.2012, senza essere adibito ai servizi di pattuglia, aveva ricostruito i fatti tenendo presente solo le deposizioni dei due testimoni e , senza considerare le risultanze delle altre testimonianze nonché i documenti dimessi in causa, in particolare il doc. 42, da cui risultava come il ricorrente, dopo il 23.4.2012, fosse recidivato nei comportamenti che avevano indotto il comando a trasferirlo dai servizi esterni a quelli interni. Tale documento, letto insieme alla testimonianza del teste coordinatore dei servizi interni, avrebbe dovuto essere preso in considerazione dal giudice.

Inoltre il primo giudice aveva ommesso di considerare che il sig. non poteva essere adibito al servizio di pattuglia automontata, comportando tale servizio l'assegnazione



dell'arma in via continuativa ex art. 4 del regolamento comunale sull'armamento dei vigili urbani, mentre il lavoratore non aveva superato i test di tiro. Né era stato tenuto presente che il lavoro di pattuglia in coppia presupponeva una fiducia reciproca fra i componenti, fiducia che il sig. _____ non destava nei colleghi.

Secondo l'impugnante la decisione gravata era da riformare in quanto, nonostante avesse ritenuto ragionevole la misura organizzativa del Comune di adibizione del sig. _____ a mansioni amministrative in ufficio a far data dall'1.1.2012, giustificata dall'esigenza, riferita dalla teste dott. ssa _____, di allontanare il ricorrente dal servizio di pattuglia a seguito delle doglianze dei colleghi e dei cittadini, aveva al contempo, inspiegabilmente, considerato demansionante il mancato espletamento del servizio di pattuglia e la adibizione stabile al parcheggio Priel.

Il primo giudice aveva così ricostruito i fatti di causa in modo non coerente con le risultanze delle prove, da cui era risultato assodato che il Comando di Polizia Municipale aveva ritenuto opportuno adibire l'appellato al servizio interno in ufficio dopo che si erano verificati *“gravi inconvenienti nei rapporti con i cittadini ed incompatibilità nel servizio di pattuglia auto montata in coppia con altri colleghi”* e del pari assodato che il Comando di Polizia Municipale aveva ritenuto necessario adibirlo al servizio esterno a seguito del mancato espletamento dei compiti che gli



venivano affidati in ufficio, ove preferiva eseguire quelli a lui graditi. L'istruttoria aveva altresì dimostrato che l'appellato, privo di arma di ordinanza *"in quanto non idoneo al maneggio della stessa"*, non poteva espletare il servizio di pattuglia auto montata in coppia con i colleghi, avendo, anche successivamente alla data del 23.04.2012, *"reiterato i comportamenti che avevano reso necessario il suo trasferimento ai servizi interni in ufficio"* descritti dal coordinatore dei servizi esterni nel doc. 42 come *"del tutto inadeguati al servizio di pattuglia in team"*.

Il sig. _____, peraltro, dopo il 23.04.2012, aveva svolto tutti i servizi affidati agli agenti adibiti al servizio esterno, fra cui quello di svuotamento dei parchimetri e del conteggio delle monete, servizio poi affidato ad altri, stante il rifiuto dello stesso di effettuarlo, pretendendo di portare in banca le monete estratte. Né poteva considerarsi demansionamento l'affidamento all'operatore, in base alle esigenze del servizio ed alle attitudini dimostrate, solo di alcune delle mansioni ascrivibili al proprio profilo di inquadramento e non di tutte.

Ricordate le disposizioni della legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale n. 65/1986, nonché le corrispondenti norme provinciali di cui alla L.P. 21/1993 ed il contenuto del Regolamento di Polizia Municipale del Comune di Bressanone, l'appellante evidenziava l'obbligo degli operatori di attenersi alle



direttive impartite dai superiori gerarchici per i singoli settori.

Era errata anche la valutazione del primo giudice circa le condotte asseritamente umilianti ed aggressive da parte dei superiori nei confronti dell'appellato. Erano, infatti, stati provati i comportamenti del sig. _____ contrari ai propri doveri e dannosi per l'Amministrazione, che evidentemente avevano fatto "*perdere la pazienza*" ai superiori, i quali, non ascoltati, avevano dovuto alzare la voce, ma senza alcun intento discriminatorio, ma semmai attribuibile ad una "*certa immagine, resa di dominio pubblico dai comportamenti del ricorrente, di incapacità dei superiori di tenere sotto controllo il ricorrente medesimo*".

Anche le contestazioni disciplinari, ritenute prive dell'enunciazioni dei fatti addebitati, erano da leggere unitamente alla corrispondenza scambiata tra ente e patrocinio legale del lavoratore, oltre che ai verbali di audizione, contenenti il riferimento ai fatti *de quibus*.

2. In ordine al capo 5 della sentenza. Condanna del Comune al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 52.842,23 a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, all'immagine professionale e alla dignità

Era da riformare altresì la pronuncia di condanna del Comune al risarcimento dei danni, non sussistendo alcuna lesione della professionalità, dell'immagine professionale e della dignità dell'appellato.



La liquidazione del danno era, poi, manifestamente eccessiva, non avendo tenuto conto che l'appellato aveva svolto servizio di pattuglia in coppia anche dopo il 23.04.2012, salvo poi non esservi più adibito per i giustificati motivi emersi dall'istruttoria e che egli aveva svolto mansioni ai parchimetri in modo assolutamente marginale e non esclusivo.

Del pari non era proporzionata la liquidazione di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno alla dignità per non ben definiti urla o rimproveri del vicecomandante ovvero per l'ordine di rimozione degli oggetti personali dalla scrivania, nonché per l'elevazione di contestazioni disciplinari asseritamente incomplete.

3. In ordine al capo 7 della sentenza. Declaratoria di nullità del provvedimento disciplinare di data 12.2.2014, comunicato al ricorrente il 17.2.2014, di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 60

Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, le contestazioni dd. 17.12.2013, dd. 20.12.2013 e dd. 23.12.2013 contenevano il riferimento ai fatti in relazione ai quali era stata ravvisata la violazione delle disposizioni enunciate. Indipendentemente da ciò, avrebbe dovuto essere considerato che i documenti relativi alle contestazioni erano tutti stati forniti al ricorrente, che aveva avuto modo di esplicitare compiutamente il proprio diritto di difesa assistito dal proprio legale.



4. In ordine alla domanda riconvenzionale. Capo 8 della sentenza.

Pur dopo avere rilevato i comportamenti gravemente scorretti del ricorrente, il primo giudice aveva respinto la domanda di risarcimento del danno all'immagine del Comune, omettendo di tenere conto dei documenti più significativi prodotti in giudizio, i quali confermavano la lesione dell'immagine e del prestigio del Corpo della Polizia Municipale, dei suoi componenti e soprattutto dei superiori e dei vertici politici, da cui il Corpo dipendeva.

In conclusione l'appellante formulava le conclusioni in epigrafe riportate.

Si costituiva per resistere l'appellato proponendo appello incidentale avverso la sentenza di primo grado per i seguenti motivi (di seguito elencati con la numerazione adottata dall'appellante incidentale):

4.1 Sul mancato riconoscimento del primo demansionamento dd.

1.01.2012: Violazione ed errata interpretazione dell'art. 2103 cc

- Violazione ed errata interpretazione dell'art. 52 d.lgs.

165/2001 - Violazione ed errata interpretazione art. 71 Contratto

Collettivo intercompartimentale per la Provincia Autonoma di

Bolzano - Violazione ed errata interpretazione artt. 4 e 25

Regolamento Polizia Urbana di Bressanone, il tutto in combinato

disposto con gli artt. 2, 3, 32, 35 e 41 Cost., e l'art. 2087 cc -

Violazione art. 2697 cc in combinato disposto con l'art. 2729 cc e



l'art. 1218 cc – Violazione dell'art. 115 cpc anche in combinato disposto con l'art. 116 cpc – Violazione art. 97 Cost. – Omesso esame di un fatto decisivo – Contraddittorietà ed illogicità della motivazione

Nessun procedimento disciplinare per asserite mancanze durante il servizio interno era mai stato avviato nei confronti del sig. _____, né per giustificare il passaggio dal servizio esterno a quello interno, né per legittimare la privazione delle password durante il servizio interno. Detto spostamento con cambio di mansioni era dunque da considerare dequalificante ed illegittimo. Nulla aveva saputo riferire la teste dott. _____ per scienza diretta, non avendo assistito ad alcuno dei fatti a lei raccontati dai superiori _____, _____ e _____. Come risultava dal dispositivo della pronuncia gravata, il giudice di primo grado, nonostante il rigetto della domanda di demansionamento a decorrere dall'1.01.2012, aveva ordinato la destinazione del ricorrente, in alternativa all'attribuzione delle mansioni di servizio esterno, al servizio interno *“senza limitazioni non poste agli altri dipendenti e in particolare senza la preclusione dell'accesso al registro anagrafico”*, manifestando in tal modo di avere ritenuto detta preclusione indice di una dequalificazione voluta e ricercata dai responsabili del Comando.

4.2 Sul mancato riconoscimento dell'illegittimità e vessatorietà e persecutorietà delle valutazioni negative: Violazione ed errata



interpretazione degli artt. 52 e 55 d.lgs. 165/2001 – Violazione ed errata interpretazione degli artt. 62 e 71 Contratto Collettivo intercompartimentale per la Provincia Autonoma di Bolzano – Violazione ed errata interpretazione degli artt. 4 e 25 Regolamento Polizia Urbana di Bressanone, il tutto in combinato disposto con gli artt. 2, 3, 32, 35 e 41 Cost., e l'art. 2087 cc – Violazione art. 2697 cc in combinato disposto con l'art. 2729 cc e l'art. 1218 cc – Violazione degli artt. 115 e 116 cpc - Violazione art. 97 Cost. – Omesso esame di un fatto decisivo

Il primo giudice si era basato sulla testimonianza della teste dott. _____, nonostante questa nulla sapesse per scienza diretta.

Inoltre, riferendosi le valutazioni relative all'anno 2012 e all'anno 2013 al periodo in cui l'appellato era addetto al parcheggio Am Priel, era inverosimile che le valutazioni umane e professionali del medesimo fossero talmente insufficienti. I giudizi dovevano pertanto considerarsi espressione di un disegno criminoso ai danni dell'appellato. Posto, poi, l'accertamento di nullità delle contestazioni disciplinari e della sanzione, quantomeno la valutazione del 18.04.2014 avrebbe dovuto essere convertita in positiva.

4.3 Sugli episodi vessatori e persecutori della privazione dell'arma di ordinanza e della divisa, del primo procedimento disciplinare e su tutti gli ulteriori episodi vessatori e persecutori: Violazione ed errata interpretazione degli artt. 52 e 55 d.lgs.



165/2001 – Violazione ed errata interpretazione degli artt. 65 e 71 Contratto Collettivo intercompartimentale per la Provincia Autonoma di Bolzano – Violazione ed errata interpretazione degli artt. 4 e 25 Regolamento Polizia Urbana di Bressanone, il tutto in combinato disposto con gli artt. 2, 3, 32, 35 e 41 Cost., e l’art. 2087 cc – Violazione art. 2697 cc in combinato disposto con l’art. 2729 cc e l’art. 1218 cc – Violazione degli artt. 115 e 116 cpc - Violazione art. 97 Cost. – Omesso esame di un fatto decisivo

Osservava il sig. _____ che non era vero che per lo svolgimento del servizio di pattuglia il vigile dovesse avere obbligatoriamente con sé l’arma di servizio e che l’appellato non avesse mai superato il test di tiro, essendo incontestato che l’arma gli era stata ritirata nel 2010, quando egli era pacificamente addetto al servizio di pattuglia.

Sulla premessa che nel 2015 egli aveva superato l’ultimo esame di tiro, l’appellante deduceva che l’ordine del comandante _____ all’esito della riunione di servizio del 18.05.2017, di adibirlo al servizio di pattuglia senza l’arma di ordinanza, doveva essere considerato ulteriore atto vessatorio e persecutorio.

Altrettanto discriminatorio era l’ordine di togliersi la divisa nella pausa caffè, emesso dal Vice Comandante _____ esclusivamente nei suoi confronti, avendo il giudice erroneamente valutato la testimonianza di _____

Erronea era altresì la decisione di non considerare vessatoria la



protrazione del procedimento disciplinare, essendo emersa l'assenza certa della volontà del Comune di addivenire ad accordi.

Quanto agli asseriti fatti colpevoli riferiti dalla dott.ssa [redacted] le prove offerte dimostravano come fosse l'appellato ad essere pedinato, controllato e fotografato dai "soliti soggetti". Trattavasi, peraltro, di fatti oggetto di procedimento disciplinare archiviato in data 25.07.2012.

Le stesse comunicazioni infondate del comandante e del vicecomandante [redacted] e del coordinatore [redacted] alla dott.ssa [redacted] dovevano a loro volta qualificarsi atti persecutori a danno dell'appellato.

Andava altresì riconsiderata la condotta vessatoria mantenuta dal coordinatore [redacted] nei confronti dell'appellato, in ragione di quanto emergeva dalla documentazione in atti e dalla testimonianza di [redacted]. La Corte avrebbe dovuto riesaminare anche i fatti ricostruiti alle pagg. da 1 a 22 della memoria di costituzione a seguito di domanda riconvenzionale del 2.3.2015.

5.1 In via di appello incidentale condizionato sulla domanda riconvenzionale presentata dall'appellante: Violazione dell'art. 112 e dell'art. 113 cpc - Violazione dell'art. 55bis d.lgs. 165/2001 - Violazione dell'art. 7 legge 300/70 - Violazione degli artt. 115, 116 e 416 cpc - Violazione dell'art. 2696 cc in combinato disposto con l'art. 1218 cc e l'art. 2729 cc - violazione



art. 2699 cc

La domanda riconvenzionale del Comune era inammissibile per difetto di specificità. Era comunque infondata, perché basata su fatti oggetto dell'archiviazione disposta il 25.07.2012, nonché per l'assenza di contestazioni disciplinari.

5.2 Sul mancato riconoscimento dell'invalidità temporanea e sulla rinnovazione della perizia – Violazione degli artt. 112, 115, 116, 194, 195 cpc e dell' art. 2697 in combinato disposto con l'art. 1218 e l'art. 2729 cc

Ritenuta la ricorrenza di un danno alla salute di natura temporanea qualificabile in disturbo dell'adattamento con ansia e depressione miste, l'appellato contestava con l'impugnazione incidentale ogni diversa valutazione della patologia da lui sofferta come qualificata dal ctu dott.ssa [redacted] richiamandosi alle osservazioni dei propri consulenti di parte, rilevando che l'ausiliario non aveva né valutato né compreso i fatti emersi dalla testimonianza della teste [redacted].

[redacted] formulava infine le conclusioni sopra riportate.

All'udienza dell'11.10.2017 la Corte, su istanza del Comune appellante, disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di prime cure.

Assegnato alle parti un termine per il deposito di note difensive, la Corte fissava l'udienza di discussione del 20.06.2018, ove la causa veniva decisa come da dispositivo sotto riportato.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dal Comune di Bressanone sollevata da .

L'art. 434 cpc, nel testo modificato dalla legge n. 134/2012, di conversione del d.l. n. 83/2012, prescrive che *“la motivazione dell'appello, deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui derivi la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”*.

Non vi è dubbio che la novella legislativa abbia reso più rigoroso il rispetto del principio della necessaria specificità dei motivi di impugnazione, imponendo all'appellante di individuare i capi della decisione impugnati; di censurarli con argomentazioni idonee a contrapporsi a quelle della sentenza oggetto di gravame; di indicare in modo chiaro e puntuale la diversa ricostruzione dei fatti che avrebbe dovuto portare al rigetto o all'accoglimento della domanda; di specificare, con altrettanta chiarezza, gli errori di diritto e le ragioni per le quali la corretta interpretazione delle norme rilevanti nella fattispecie avrebbe dovuto indurre a disattendere la pretesa o la difesa della controparte.

Il legislatore, peraltro, non ha né imposto formule sacramentali



né trasformato l'atto di appello in una impugnazione a critica vincolata, sicché la valutazione sulla ammissibilità del gravame va fatta, come in passato, considerando l'atto nel suo complesso e prescindendo da qualsiasi particolare rigore di forme.

Il gravame, conseguentemente, sarà ammissibile ogniqualvolta risultino individuati i capi della decisione censurati ed esplicitate le ragioni della erroneità degli stessi, correlate e contrapposte a quelle indicate nella sentenza impugnata, in modo da consentire *“al giudice dell'appello di capire immediatamente il problema sollevato, pervenendo alla comprensione del nocciolo della doglianza”* (Corte di Appello Brescia, Sez. II, 09.04.2014).

Nel caso di specie l'appellante, nel ribadire le ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto disattendere le domande del ricorrente ed accogliere la propria domanda riconvenzionale, ha individuato i capi della sentenza oggetto di censura ed ha indicato con sufficiente chiarezza le ragioni per le quali, a suo avviso, il ricorso avrebbe dovuto essere rigettato e la pretesa del Comune accolta.

L'appello va, quindi, esaminato nel merito.

2. Innanzitutto vale la pena di ricostruire, in estrema sintesi, il quadro degli eventi con sicurezza verificatisi, come ricavabili dalla documentazione prodotta nonché dalle incontroverse ovvero immediatamente riscontrabili allegazioni delle parti.

Il sig. _____ viene assunto in qualità di



poliziotto municipale – vigile urbano del Comune di Bressanone con contratto a tempo indeterminato con decorrenza 08.10.2001 con la qualifica funzionale 5B “operatore”.

Dall’inizio del rapporto di lavoro sino al 31.12.2011 l’appellato è destinato ai servizi esterni, come addetto alla pattuglia, da solo ed in coppia, utilizzando sia l’auto di servizio, che la motocicletta e la bicicletta.

Secondo la incensurata ricostruzione del primo giudice egli, sino al 31.12.2011, provvede a svolgere i seguenti compiti: controllo del territorio comunale e dei comuni limitrofi, controllo del traffico, supporto ai vigili del fuoco, mediazione delle discussioni fra cittadini, indagini relative agli incidenti stradali, scorta di servizi speciali, controllo della velocità con i rilevatori radar, controllo del tasso alcolemico, controllo dei conducenti e delle vetture (controllo patenti, assicurazione e revisione, servizio di accompagnamento-scorta in occasioni istituzionali).

Con la comunicazione diretta al Comandante , riguardo al servizio di pattuglia espletato con l’appellato in data 1.09.2008, il collega chiede di non essere più destinato a svolgere detto servizio unitamente allo , denunciando condotte non collaborative dello stesso (“*weil er keine Verantwortung tragen will, die Verantwortung und eventuelle Schuld/Folgen auf seine Kollegen schiebt, jegliches Fehlverhalten seinerseits abstreitet, keine gemeinsamen Entscheidungen treffen will, nicht teamfähig ist, man kann kein*



vernünftiges Wort mit ihm austauschen, er bei jeder Möglichkeit den Unterfertigten provoziert“).

Su segnalazione dell'appellato del 15.04.2009 - il quale aveva denunciato l'illegittima emissione del permesso provvisorio di parcheggio nr. 1377/2007 in favore di soggetto privo dei requisiti nonché da parte di operatore che aveva sottoscritto l'atto, recante la firma prestampata dello stesso , con firma illeggibile - il Comandante , acclarato che il fatto era da imputare all'operatore provvede a richiamare verbalmente quest'ultimo (docc. 6-10 del Comune).

Unitamente al ricorso ex art. 414 cpc sono prodotti alcuni scritti di ringraziamento da parte di cittadini indirizzati tra il 2009 ed il 2011 al sig. , cui si riconosce gentilezza e cortesia, per i quali anche il Comandante ha espresso parole di apprezzamento (docc. 4 e 5 “*Gratuliere.* ; “*O.K. Gut!*).

In data 12.10.2010 il quotidiano “*Tageszeitung*” riporta la protesta dei cittadini di Milland (doc. 11 del Comune), i quali riferiscono di sentirsi “terrorizzati” da un poliziotto della Polizia Municipale i cui atti (ad es. controlli con appostazioni dietro i cespugli, multe per violazioni trascurabili ecc.), seppur legittimi, vengono percepiti come espressione di “brama di potere” (“*Machtgier*”) ovvero “indescrivibile rabbia” (“*unbeschreibliche Wut*”).



Con mail del 24.10.2011 l'operatore _____ chiede al Segretario Generale ed alla Vice Segretaria Generale del Comune un colloquio chiarificatore e comunque di "*frenare il sig. _____, il quale lo avrebbe accusato di mobbing ed avrebbe minacciato ad alta voce in presenza di altri colleghi di denunciare tutto alla Procura della Repubblica.*

Il 25.09.2011 l'appellato pubblica sul proprio blog il seguente commento: "*...nel settore privato si deve lavorare per ottenere risultati, ciò che è giusto. Nel settore pubblico, invece, in ogni caso nell'amministrazione in cui io opero, avanzano solo i*

Io non so fare il leccaculo né lo voglio fare. Preferisco guadagnare i soldi lavorando bene e onestamente" (traduzione dell'estensore dal tedesco: "*in diesem Amt, wo ich tätig bin, steht man nur gut da wenn man so richtig gut im Arschkriechen ist*");

Il 10.11.2011 l'appellato pubblica su YouTube un video intitolato "*Unberechenbare Person geht auf Stadtpolizist los!- Tollwut?*" (doc. 11 del Comune), che riproduce l'inseguimento del sig. Gschliesser da parte di un soggetto appena multato ed in cui l'appellato ha inserito in stile fumetto le esclamazioni dei soggetti coinvolti, compresa la propria.

Il 31.10.2011 compare su Internet, nel sito "*Südtirol News*" (doc. 13 del Comune), il seguente commento di

_____ riguardo a _____ (noto rapinatore di banche e portavalori, in quel periodo detenuto presso il carcere di Asti ed evaso il 27.10.2011; v. wikipedia): "*io propongo la grazia. Basta*



stare al fresco. Anche lui ha una vita. Ora sono diventato un fan. Ma non rendere la vita troppo facile alla Polizia e non utilizzare di nuovo un telefono registrato come l'ultima volta in Marocco. Ancora una barzelletta? Cosa fa la Polizia a Natale? Cerca il

In questo senso – Viva la libertà! Il tuo fan

(traduzione dell'estensore dal tedesco).

In data 29.11.2011 l'appellato si rivolge alla Vice Segretaria Generale del Comune di Bressanone dott.ssa

referendole delle “problematiche (sfiducia, isolamento, critiche non costruttive, prese in giro, richieste rimaste inevase ecc.) che egli aveva cominciato ad avvertire sul posto di lavorochiedendole da un lato di intervenire per sedare dette problematiche e dall'altro chiedendole suggerimenti per potere dimostrare anche da parte sua la buona volontà di ripristinare un sereno ambiente di lavoro” (la circostanza, allegata nel ricorso ex art. 414 cpc, non è contestata).

Con mail del 26.12.2011 indirizzata al Comandante

(allegata al doc. 30 del Comune) il sig. _____ denuncia che “il Comando fa di tutto per rendergli difficoltoso o impedirgli di effettuare i controlli diretti a prevenire gli abusivi utilizzi dei permessi per invalidi” (traduzione dal testo tedesco), in particolare impedendogli l'accesso a internet nonché ai registri dell'anagrafe, nonché l'utilizzo del proprio i-pad e del proprio smartphone senza peraltro provvedere fornirgli un cellulare di servizio.



Con ordine dell' 01.01.2012 (doc. 18 del Comune) l'appellato viene destinato in via esclusiva al servizio interno, in particolare, sempre secondo il pacifico accertamento compiuto in primo grado, addetto al servizio di sportello a contatto con il pubblico, ove provvede *“all’incasso di contravvenzioni, alla redazione di verbali di presentazione documenti dimenticati, all’emissione di permessi di parcheggio, di carico e scarico, di deroga al divieto di transito e per invalidi e ai relativi rinnovi, alla ricezione delle denunce di smarrimento, al rinvenimento degli oggetti smarriti, alla ricezione di telefonate, alla elargizione di informazioni agli utenti, alla ricezione delle richieste di occupazione del suolo pubblico”* venendogli, peraltro, *“inibito l’accesso all’ASCOT e cioè al registro dei residenti di Bressanone, Varna e Rio di Pusteria, con la conseguenza che quando aveva necessità di aiutare un utente il ricorrente ha dovuto rivolgersi alla teste per consultare il registro”*.

In data 2.1.2012 l’Ufficio CED del Comune di Bressanone riferisce in ordine ai disagi conseguenti alla presenza di n. 180 messaggi email (con pesanti documenti allegati), di cui è difficoltosa la cancellazione perché tutti automaticamente protocollati, provenienti dal mittente con destinatario gli indirizzi [“segreteria generale.bressanone@legalmail.it”](mailto:segreteria generale.bressanone@legalmail.it) e info@brixen.it, associati alle caselle postali di diversi dipendenti, (doc. 17 del Comune).



Con la comunicazione dell'11.01.2012 (doc. 17 del ricorso ex art. 414 cpc) all'appellato vengono contestate le seguenti violazioni disciplinari: pubblicazione dal proprio accesso privato di video su YouTube intitolato "*Unberechenbare Person geht auf Stadtpolizist los!- Tollwut?*"; avere pubblicato sul sito "Südtirol News" un commento, per cui nel settore privato si deve lavorare per ottenere risultati, a differenza del settore pubblico, in cui opera l'appellato, in cui si avanzano i (*in diesem Amt, wo ich tätig bin, steht man nur gut da wenn man so richtig gut im Arschkriechen ist*"); ingiusta accusa di mobbing rivolta nei confronti del superiore, sig. in presenza di colleghi e con voce alta; minacce telefoniche nei confronti del personale di Bressanone.

Con tre scritti, tutti datati 25.01.2012, prodotti dal Comune sub docc. nn. 21, 22, 23 l'appellato replica alle accuse e si scusa per la pubblicazione del video su YouTube nonché per il commento sul sito "Südtirol News".

Seguono numerose audizioni dell'appellato, una prima svoltasi in data 08.02.2012 anche in presenza del signor dell'ASGB (oltre che del Segretario Generale dott.

, della vice Segretaria Generale dott.ssa

del Comandante e della Segretaria

; doc. 29 del Comune).

Non è specificamente contestata dal Comune la allegazione del ricorrente nel ricorso ex art. 414 cpc, per cui, in data



1.04.2012, il Comandante _____ ordina al solo sig. _____ di rimuovere dalla sua scrivania e dal muro adiacente qualsiasi oggetto personale, fra cui il diploma di maestro di guida, omettendo di prendere in considerazione la replica del dipendente che agli altri colleghi era concesso conservare sulla propria scrivania foto e altri oggetti personali.

In data 23.04.2012 le parti (il sig. _____ il Segretario Generale del Comune dott. _____, la Vice – Segretaria Generale dott.ssa _____, il Comandante Pietro _____ ed il rappresentante del Sindacato ASGB) concludono un accordo (v. “*Vereinbarung*” dep. sub docc. 23-24; v. le deduzioni a pag. 17 della memoria di costituzione in appello), in cui viene concordata la reintegrazione dell’appellato nel servizio esterno, con l’obbligo dello stesso di partecipare a corsi di comunicazione, di comportamento nelle situazioni difficili e di socialità, nonché con il divieto per il medesimo di usare il proprio telefono cellulare e/o il proprio *i-pad* per scopi di servizio o per spedire e-mail sul suo indirizzo e-mail privato; l’appellato si è altresì impegnato a fare riferimento esclusivamente ai propri superiori per grado gerarchico e anzianità ed a migliorare il suo comportamento nei confronti dei colleghi oltreché a rispettare tutti maggiormente.

Con provvedimento dd. 25.07.2012 il Comune, con il parere positivo del comandante _____ e del Consiglio Comunale, dispone l’archiviazione del procedimento disciplinare avviato



con la lettera di contestazione dell'11.02.2012.

Da aprile 2012 sino all'agosto 2015 l'appellato è addetto al controllo del parcheggio a pagamento Am Priel e provvede altresì al controllo delle infrazioni commesse all'interno del parcheggio nonché al controllo della corretta conduzione dei cani sulle piste ciclabili; da agosto 2015 in poi l'appellato è altresì adibito al controllo del centro storico della città di Bressanone.

Con mail del 12.03.2013 la Vice Segretaria del Comune invita l'appellato a non inviare le proprie mail ad un numero infinito ("unzählige") di utenti dell'amministrazione pregiudicando il loro operato, bensì al solo Comandante (allegato al doc. 46 del Comune).

Con mail del 26.04.2013, indirizzata all'Ufficio Personale del Comune ("personal"; doc. 43 del Comune) il sig. _____ si duole del fatto che dal 1.3.2013 svolge esclusivamente il lavoro di "*Polizeihilfskraft*" (ausiliario di Polizia) pari alla 4a qualifica funzionale.

Con mail del 29.07.2013 il Vice Comandante riferisce alla Vice Segretaria Generale dott.ssa _____ che l'appellato, incaricato di vigilare sul traffico e sulla sicurezza dei corridori durante la Corsa Podistica "Women's Run", senza cappello era intento a fare fotografie con il proprio i-pad (doc. 46 del Comune).

In data 10.08.2013 il quotidiano "Tageszeitung" pubblica



l'articolo "*Ungeliebter Polizist*" e l'intervista all'appellato intitolata "*Nur dummes Gerede*" (doc. 47 del Comune). L'articolo riferisce delle lamentele dei cittadini di Milland, i quali criticano la pignoleria dell'appellato, che li "*terrorizza rendendo loro la vita difficile*" (traduzione dal testo tedesco) e riporta il commento del Consigliere Comunale _____, per il quale l'appellato manifesterebbe un eccesso di zelo ("*übereifrig*"), sarebbe problematico, perché condurrebbe una crociata personale ("*er führt fast einen persönlichen Kreuzzug*"), avvalendosi anche di un sito *Facebook* intitolato "*Ihre Polizei Südtirol*", ciò al fine di ottenere attenzione ("*damit versucht er Aufmerksamkeit zu erreichen*"). Nell'intervista pubblicata sulla medesima pagina di giornale il sig. _____ si difende puntualmente offrendo il suo punto di vista: anziché di eccesso di zelo si dovrebbe parlare di senso dell'ordine nell'interesse degli utenti delle strade; sulla pagina di *facebook* nessuno verrebbe offeso, bensì il mezzo di comunicazione sarebbe diretto a fornire informazioni; la privazione dell'arma di servizio sarebbe da ricondurre ad un suo semplice commento su internet, ma comunque sarebbe meglio così, perché il possesso dell'arma comporterebbe maggiori responsabilità.

Il 12.08.2013 il sig. _____ chiede via email al Sindaco di Bressanone _____ di potere replicare alle accuse del Consigliere _____ ciò che gli viene interdetto con mail della Vice Segretaria Generale (docc. 49 e 50 del Comune), in



cui si prende atto della pubblicazione su internet da parte dell'appellato della richiesta, seppure rivolta personalmente al Sindaco.

Con lettera del 17.12.2013 (doc. 53 del ricorso ex art. 414 cpc), a firma della Vice Segretaria Generale dott.ssa _____, il Comune contesta all'appellato quanto segue: *“Aufgrund des Vorfalls am 03.12.2013 betreffend Ihres ungebührlichen und beleidigenden Verhaltens im Dienst, dem Vorgesetzten und den Mitarbeitern gegenüber, leite ich hiermit ein Disziplinarverfahren gemäss Art. 65 BÜKV vom 12.02.2008 ”* (traduzione dell'estensore: *„Sulla base dell'accaduto del 3.12.2013 circa il Suo atteggiamento sconveniente e ingiurioso nei confronti del superiore e dei colleghi durante il servizio provvedo a instaurare un procedimento disciplinare ex art. 65 del Contratto Collettivo intercompartimentale”).*

Con la lettera del 20.12.2013 (doc. 54 del ricorso ex art. 414 cpc), a firma della Vice Segretaria Generale dott.ssa _____ il Comune contesta all'appellato quanto segue: *„Aufgrund der Strafanzeige welche am 18.12.2013 gegen Sie wegen Diffamierung und Beleidigung gestellt worden ist, leite ich hiermit ein Disziplinarverfahren gemäss Art. 65 BÜKV vom 12.02.2008“* (trad.: *„Sulla base della querela sporta nei suoi confronti il 18.12.2013 per diffamazione e ingiuria, provvedo a instaurare un procedimento disciplinare ex art. 65 del Contratto Collettivo intercompartimentale”).*



Con la lettera del 23.12.2013 (doc. 55 del ricorso ex art. 414 cpc), a firma della Vice Segretaria Generale dott.ssa _____, il Comune contesta all'appellato quanto segue: *“Aufgrund des Schreibens des Mitarbeiters Herrn _____ vom 13.12.2013 an den Kommandanten der Stadtpolizei leite ich hiermit ein Disziplinarverfahren gemäss Art. 65 BÜKV vom 12.02.2008”* (trad.: *„Sulla base dello scritto del collega signor _____ dd. 13.12.2013 al Comandante della Polizia Municipale, provvedo a instaurare un procedimento disciplinare ex art. 65 del Contratto Collettivo intercompartimentale”*).

L'appellato rende le proprie giustificazioni tramite il proprio difensore con le lettere del 7.01.2014, del 10.01.2014 e del 10.01.2014 (v. docc. 56-58 del ricorso ex art. 414 cpc).

All'esito dei tre predetti procedimenti disciplinari, con delibera della Giunta Comunale del 17.02.2014, all'appellato è comminata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 60 giorni (doc. 64 del ricorso ex art. 414 cpc) per le seguenti condotte: *“per il procedimento disciplinare n. 1) comportamento offensivo in riferimento all'affermazione del sig. _____ nei confronti del sig. _____ durante il servizio ca. alle ore 14.00 nel comando della polizia urbana di Bressanone: “Fatti i cazzi tuoi – Porco _____ al 03.12.2013 comunicato con lettera dd. 17.12.2013 e n. 3) diffamazione e offesa del preposto in riferimento alle e-mail di _____ scritte a vari utenti del 09.12.2013*



ore 20.23: *“E se il Comandante o il Vicecomandante affermano che io non assuma responsabilità, allora questo non corrisponde a verità e anzi è propriamente una menzogna (!) con l’unico malevole intento di negarmi l’indennità di cassa a me spettante per legge (!); e-mail del 09.12.2013 ore 21.27: “La esorto a chiedere al Comandante la restituzione dell’arma di servizio, allo stato dei fatti l’arma di servizio mi è negata dal preposto per empì motivi (!). Inoltre anche il servizio elettorale viene svolto da tempo dalle stesse persone (!). Nonostante io mi sia proposto più volte (!). Per quanto riguarda il Vicecomandante ad ogni turno di servizio elettorale contende questa attività ben pagata ad un poliziotto di paga semplice, da questo lavoro non si esime e regolarmente lo reclama per integrare lo stipendio di un preposto”; e – mail del 9.12.2013 ore 23.49: “Buon giorno sign. Comandante, La informo inoltre, che il Vicecomandante tende regolarmente di mettermi in cattiva luce agli occhi dell’amministrazione. Presumo che ciò accada a Sua conoscenza a con il Suo consenso!”* (v. testo in italiano della delibera).

3. La sentenza gravata ha ritenuto legittima l’assegnazione del lavoratore, a far tempo dall’1.01.2012, al servizio interno, considerando, invece, dequalificante l’adibizione dello stesso, a decorrere dal 23.04.2012, al servizio esterno con mansioni di vigilanza del parcheggio a pagamento Am Priel e, da agosto 2015 in poi, con mansioni di controllo del centro storico della città di Bressanone.



Con l'appello incidentale il sig. _____, sostiene che, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, configura demansionamento l'averlo collocato al servizio interno, senza motivazione, con compiti riconducibili alla terza qualifica funzionale e senza disponibilità delle password del programma ASCOT, le quali sono invece liberamente utilizzate da tutti gli addetti ai servizi amministrativi.

L'appellante principale afferma, invece, che l'adibizione al parcheggio Am Priel non può considerarsi demansionante, sia in quanto il lavoratore non avrebbe potuto essere destinato al servizio di pattuglia, perché giudicato inidoneo al maneggio dell'arma, necessario per l'espletamento di tale attività; sia perché avrebbe ripetuto i comportamenti intollerabili che avevano determinato il suo passaggio ai servizi interni; sia perché nulla di riduttivo della sua professionalità sarebbe ravvisabile nell'espletamento dell'incarico affidatogli presso il parcheggio.

L'appello incidentale è infondato, mentre le critiche rivolte alla sentenza dall'appellante principale sono solo in parte da accogliere.

Nel pubblico impiego, le domande in tema di demansionamento devono essere affrontate procedendo dal principio che l'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che sancisce il diritto alla adibizione alle mansioni per le quali il dipendente è stato assunto o ad altre equivalenti, ha recepito - attese le



perduranti peculiarità relative alla natura pubblica del datore di lavoro, tuttora condizionato, nell'organizzazione del lavoro, da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria delle risorse - un concetto di equivalenza "formale", ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva (indipendentemente dalla professionalità acquisita) e non sindacabile dal giudice, con la conseguenza che condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita (Cassazione civile, sez. lav., 27/01/2017, n. 2140: *"In tema di pubblico impiego contrattualizzato, non trova applicazione l'art. 2103 c.c. poiché la fattispecie è compiutamente disciplinata dal d.lgs. n. 165 del 2001. In particolare, nell'ipotesi di un eventuale demansionamento, bisogna fare riferimento al solo criterio dell'equivalenza formale relativamente alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita dal lavoratore"*; Cassazione civile, sez. lav., 23/10/2014, n. 22535: *"Non si configura l'ipotesi di demansionamento nel caso di spostamento del dipendente pubblico ad una mansione rientrante nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo di comparto, rilevando esclusivamente, al riguardo, l'equivalenza formale fra le mansioni esigibili, così come definita dalle*



previsioni del contratto collettivo e indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita dal dipendente”; Cassazione civile, sez. lav., 11/05/2010, n. 11405: *“In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 comma 1 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, che sancisce il diritto alla adibizione alle mansioni per le quali il dipendente è stato assunto o ad altre equivalenti, ha recepito - attese le perduranti peculiarità relative alla natura pubblica del datore di lavoro, tuttora condizionato, nell'organizzazione del lavoro, da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria delle risorse - un concetto di equivalenza "formale", ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva (indipendentemente dalla professionalità acquisita) e non sindacabile dal giudice, con la conseguenza che condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita”*; conf. Cassazione civile, sez. lav., 15/01/2014, n. 687 e Cassazione civile, sez. un., 04/04/2008, n. 8740).

Ove, tuttavia, vi sia stato, con la destinazione ad altre mansioni, il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa, la vicenda esula dall'ambito delle problematiche sull'equivalenza delle mansioni, configurandosi la diversa ipotesi della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego (Cassazione civile, sez. lav.,



21/05/2009, n. 11835; Cassazione civile, sez. lav., 15/01/2014, n. 687).

A questo punto è quindi necessario rivolgere l'attenzione al contenuto delle mansioni attribuite all'appellato sulla scorta della contrattazione collettiva di riferimento.

Il Contratto collettivo intercompartimentale pacificamente applicabile alla fattispecie (doc. 70 del ricorso ex art. 414 cpc) prevede l'assegnazione al personale dei Comuni di quinta qualifica funzionale – quella cui appartiene il dipendente - delle seguenti attività: *“attività professionali ed artigiane richiedenti preparazione tecnica o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro o perizia nell'esecuzione o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni, con la possibilità di assumere responsabilità di guida, di gestione aziendale e di controllo tecnico-pratico di altre persone; collaborazione nelle attività socio-sanitarie e didattiche; attività amministrative rientranti in parte sia nella quarta sia nella sesta qualifica funzionale”*.

Le mansioni connesse alla figura professionale del Vigile Urbano sono state così ricostruite dal giudice *a quo*, sulla base dell'allegato *“Profili Professionali dei Comuni, delle Comunità comprensoriali e delle A.P.S.P.”*, prodotto dal Comune unitamente alle *“Note difensive autorizzate”*, depositate il 10.02.2017, senza venire sul punto contraddetto da alcuna parte processuale: *“provvede alla vigilanza e al rispetto delle deliberazioni degli organi dell'amministrazione comunale, alla*



vigilanza e al rispetto delle disposizioni statali, regionali e provinciali, nell'ambito dei compiti istituzionalmente stabiliti dalle leggi o regolamenti, limitatamente al territorio di competenza dell'amministrazione di appartenenza, collabora con le professionalità superiori per l'organizzazione del servizio. Svolge attività di carattere tecnico ed amministrativo consistente nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti attinenti al servizio aventi rilevanza interna ed esterna. Può utilizzare nel servizio apparecchiature e strumenti di uso complesso e specializzato".

Applicando al caso in esame i principi di diritto sopra ricordati e tenendo conto del contenuto delle previsioni pattizie appena richiamate, lo svuotamento lamentato dall'appellato è rinvenibile solamente in alcune delle condotte poste in essere dalla parte datoriale.

Non si può che convenire con il primo giudice che di demansionamento non si può discorrere con riferimento alla destinazione del sig _____ a far data dall'1.1.2012 al 23.04.2012, dai servizi esterni, comprensivi anche di quello di autopattuglia, a quelli interni di natura amministrativa.

Come evincibile dalla giurisprudenza richiamata, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, non si applica l'art. 2103 cc, essendo la materia disciplinata compiutamente dal d.lgs. n. 165/2001, art. 52, che assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della P.A., solo al criterio dell'equivalenza formale con riferimento alla



classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa quindi aversi riguardo alla citata norma codicistica ed alla relativa elaborazione dottrinarie e giurisprudenziale che ne mette in rilievo la tutela del c.d. bagaglio professionale del lavoratore, e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (Cassazione civile, sez. lav., 13/09/2017, n. 21261). Nella specie, dunque, non è ravvisabile alcuna violazione della disposizione citata, dal momento che le nuove mansioni affidate all'appellato dall'01.01.2012 rientrano nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo.

Come, infatti, riferito dal teste (ud. 27.04.2016), il servizio interno comprendeva *“anche l'evasione di pratiche amministrative ed il rilascio dei permessi e la gestione dei verbali di infrazione”*, attività svolta *“oltre che dal ricorrente, dagli operatori di quinta qualifica funzionale e anche di qualifica superiore. Se c'è necessità gli operatori addetti all'evasione di pratiche amministrative si recano in strada”*. Con riguardo a tale profilo l'appellato non ha mosso osservazione alcuna riguardo all'attendibilità e veridicità di tale descrizione.

La dichiarazione di detto teste è, peraltro, conforme a quella ancor più puntuale di (ud. 27.04.2016), per la quale: *“gli addetti al servizio interno addetti allo sportello a contatto col pubblico incassano contravvenzioni, redigono i*



verbali di presentazione documenti dimenticati, emettono i permessi di parcheggio, di carico e scarico, di deroga al divieto di transito e per invalidi e li rinnovano, ricevono le denunce di smarrimento, si occupano del rinvenimento degli oggetti smarriti e della restituzione degli stessi, ricevono telefonate, rispondono alla ricetrasmittente, danno informazioni agli utenti e indirizzano le richieste di informazione che non sono in grado di evadere a me come coordinatore dei servizi esterni, si occupano delle autorizzazioni degli spettacoli di strada, ricevono le richieste di occupazione del suolo pubblico, le richieste di viabilità. Il ricorrente quale addetto allo sportello ha svolto tutte le mansioni che ho elencato anche se non sono sicura per quanto riguarda quella relativa agli spettacoli di strada.”

Sulla base di tali risultanze può concludersi, in adesione a quanto ritenuto nella sentenza gravata, che il contenuto della attività prestate dal sig. _____ nell'espletamento del servizio interno rientri in quello descritto dalle disposizioni della contrattazione collettiva sopra citate, in particolare essendo sussumibile fra le “attività amministrative rientranti in parte sia nella quarta sia nella sesta qualifica funzionale” (v. art. 71 Contratto collettivo cit.).

Quanto al rilievo dell'appellante incidentale, per cui il demansionamento sarebbe consistito nel mancato rilascio al dipendente delle password per l'accesso al servizio anagrafico informatizzato, esso non coglie nel segno, atteso che il



dipendente ha omesso di allegare e dimostrare in quale modo l'indisponibilità delle *password* avrebbe inciso sulle proprie mansioni fino al punto di togliere ogni rilievo alle stesse, sempre tenendo conto del concetto di demansionamento nell'ambito del rapporto di impiego pubblico.

Diverso è il discorso, invece, con riguardo all'esclusiva assegnazione del sig. _____ a far data dal 23.04.2012 a sino all'agosto 2015, al controllo del parcheggio a pagamento Am Priel.

Non vi è dubbio, né la parte appellante ha offerto argomento alcuno che consenta una diversa valutazione, che l'avere affidato al proprio Vigile Urbano il solo e limitatissimo compito di permanere per tutto l'orario lavorativo (tantopiù che - circostanza non contestata in fase di gravame - di regola i primi utilizzatori del parcheggio cominciano ad arrivare intorno alle 10.00 del mattino, laddove l'agente prendeva servizio alle ore 7.00, rimanendo conseguentemente con ben poco da fare per tre ore al giorno) nell'ambito di una assai contenuta superficie cittadina destinata a parcheggio con il banale e, per certi versi, mortificante unico compito di controllare il pagamento dei ticket, la pulizia dell'area ed il conteggio delle monetine inserite nel parchimetro, abbia comportato un pressoché totale svuotamento delle funzioni proprie del Pubblico Ufficiale, in ciò quindi aderendo alla determinazione del giudice *a quo*.

Tale conclusione non è smentita dalla indimostrata



affermazione del Comune, secondo la quale successivamente al 23.04.2012 l'appellato sarebbe stato adibito al servizio di pattuglia e solo dopo la constatazione della consumazione di condotte scorrette sarebbe stato assegnato al parcheggio Am Priel.

Infatti il doc. 42 richiamato dall'appellante principale ad avallo di tale impostazione non è in alcun modo utilizzabile quale riscontro dell'adibizione al servizio di pattuglia successivamente al 23.04.2012, trattandosi di una email del 3.06.2013 dell'agente [redacted] diretta all'avv. [redacted], in cui sono elencate una serie di doglianze non nominativamente imputate e comunque del tutto inidonee a ritenere raggiunta la prova ambita dall'appellante.

Detta prova non è poi con sicurezza desumibile dalla dichiarazione resa in sede di audizione testimoniale da

[redacted] che si è espresso in modo dubitativo (*“mi sembra che il ricorrente svolgesse anche servizio di pattuglia ma non sono in grado di dire fino a che data”*) e comunque non consente di superare la deposizione di [redacted] la quale ha ricordato che *“il ricorrente non svolge mai servizio di pattuglia e svolge sempre il servizio da solo”* proseguendo nella successiva udienza del 28.06.2016: *“...da un anno circa il ricorrente è stato adibito, oltre che alle anzidette mansioni [controllo del parcheggio Priel, conta delle monete del parchimetro, controllo dei cani e controllo dei cani sulle piste ciclabili] al controllo della zona del*



centro storico. Continua a non essere mai destinato a pattuglie...”

La sentenza attinta dall’odierno gravame deve, invece, essere modificata quanto al periodo temporale durante il quale si sarebbe prolungato l’illegittimo demansionamento.

Il giudice di prime cure, infatti, lo comprende tra il momento iniziale del 23.04.2012 sino al 27.04.2017, sulla base del rilievo che natura demansionante è da attribuirsi altresì alla destinazione del sig. [redacted] al servizio esterno di controllo del centro storico di Bressanone.

In realtà ritiene la Corte che l’aver assegnato tale zona della città all’ampio controllo del Vigile Urbano, se può tradursi in una limitazione spaziale del suo ambito di operatività rispetto a quello in precedenza goduto, non può certo portare a quell’annullamento delle mansioni che – come più volte scritto – caratterizza necessariamente la fattispecie in esame nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, posto che tutte le facoltà e funzioni riconnesse al ruolo ricoperto non risultano in alcun modo compresse e la circostanza della mancata prestazione del servizio di pattuglia non assume carattere di così essenziale dequalificazione.

In conclusione il lamentato demansionamento deve farsi consistere nell’assegnazione al sig. [redacted] del solo compito di controllore del parcheggio Am Priel nel periodo compreso tra il 23.04.2012 e l’agosto 2015, con esclusione, quindi, del periodo successivo.



4. La sentenza di prime cure ha imputato al Comune convenuto “*gravissime scorrettezze*”, in particolare l’aver riservato al sig. *trattamenti umilianti e aggressivi quali “i rimproveri mossi in presenza del pubblico dal vicecomandante, le urla di quest’ultimo suscettibili di essere sentite da una stanza sita al piano inferiore e l’imposizione del comandante di rimuovere dalla scrivania e dal muro gli oggetti personali, di cui è invece consentita l’esibizione agli altri dipendenti”* (sent. pag. 21)

L’assoluta mancanza di enunciazione dei fatti addebitati nelle contestazioni del 17.12.2013, del 20.12.2013 e del 23.12.2013 sarebbe altresì “*sintomatica di un atteggiamento di noncuranza e di denigrazione nei confronti dell’incolpato*” (sent. pag. 22).

Non coglie nel segno la critica mossa dall’appellante principale alla valutazione del primo giudice di dette condotte.

Da un lato, infatti, il Comune ha omesso di specificatamente contestare la descrizione effettuata dal primo giudice, di una condotta dell’amministrazione, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti dell’appellato, caratterizzata da “*noncuranza e denigrazione*”, che si è manifestata con reiterati (la sentenza parla di “*consuetudine dell’Amministrazione*”) comportamenti “*umilianti, aggressivi o discriminatori*” rientranti nel “*quadro delle vessazioni inflitte al ricorrente*”.

Dall’altro lato i singoli comportamenti – i rimproveri, le urla del Vice Comandante, l’imposizione del Comandante al solo sig. di liberare la scrivania da oggetti personali - ritenuti



scorretti dal primo giudice, anziché venire negati, sono stati in sostanza ammessi dal Comune, il quale ha tentato di giustificare i “*comportamenti forse non del tutto sereni dei superiori*”, con il “*modo di agire del ricorrente*”, che avrebbe influenzato negativamente l’ordinato e proficuo svolgimento del servizio a causato lamentele da parte di colleghi e cittadini.

Il tentativo dell’appellante di sminuire la valenza offensiva dei citati episodi, pertanto, è inefficace, sia perché gli stessi sono stati confermati dalla teste _____, sia per la natura certamente incongrua e discriminatoria delle condotte, volte a colpire miratamente proprio l’appellato nel descritto e non specificatamente contestato “*quadro delle vessazioni inflitte al ricorrente*”.

In detto contesto il primo giudice ha condivisibilmente ricompreso l’avvio di tre procedimenti disciplinari senza il rispetto delle prescritte formalità, in particolare omettendo la previa contestazione degli specifici addebiti (art. 55 bis d.lgs. 165/2001), al fine di consentire al lavoratore di esporre le proprie difese in relazione ai comportamenti ascrittigli, come, infatti, si evince inequivocabilmente dalla lettura delle comunicazioni del 17.12.2013, del 20.12.2013 e del 23.12.2013: nella prima è attribuito genericamente al sig. _____ un atteggiamento sconveniente e ingiurioso nei confronti del superiore e dei colleghi, asseritamente tenuto il 3.12.2013 (“*Aufgrund des Vorfalls am 03.12.2013 betreffend*



Ihres ungebührlichen und beleidigenden Verhaltens im Dienst”);
in quella datata 20.12.2013 si cita, senza indicarne il
contenuto, una querela sporta nei suoi confronti il 18.12.2013;
la terza comunicazione, indica quale giustificazione lo “*scritto
del collega signor* *dd. 13.12.2013 al*
Comandante della Polizia Municipale”.

La totale latitanza della parte motivazionale nelle contestazioni
disciplinari sopra ricordate non può certo ritenersi sanata dalla
completezza, sotto questo profilo, del provvedimento
disciplinare conclusivo, atteso che il *vulnus* al diritto di difesa
dell'incolpato si era ormai consumato al momento delle
immotivate doglianze disciplinari.

Pacifico, per quanto sopra esposto, il nesso che li lega
strettamente fra di loro, anche tali atti risultano volti ad isolare
ponendolo in una posizione di debolezza.

L'accertamento circa la ricorrenza di condotte mobbizzanti
compiuto in prime cure deve, dunque, essere confermato.

5. Con l'appello incidentale il sig. si duole del
mancato riconoscimento della natura vessatoria di ulteriori
condotte attribuibili all'Amministrazione appellante.

La censura deve essere disattesa.

Quanto ai giudizi emessi dai superiori ai fini delle valutazioni di
professionalità – di cui il lavoratore lamenta essere stati positivi
sino al 2011 ed improvvisamente negativi per gli anni 2012 e
2013 – non si ritiene che sussistano le condizioni per ricollegare



tali valutazioni a un intento discriminatorio del Comune.

Innanzitutto l'appellante incidentale ha omesso di esplicitare i propri motivi di disaccordo rispetto a ciascuna singola area comportamentale presa in considerazione dalle predette valutazioni, che ha ottenuto giudizio negativo, atteso che indubbiamente era onere del dipendente dare atto, giudizio per giudizio, di quale a suo parere avrebbe dovuto essere la valutazione corretta ed esplicitare le ragioni che avrebbero invece evidenziato la non correttezza dei giudizi ritenuti inadeguati rispetto alla propria professionalità.

Sotto altro profilo l'Amministrazione datrice di lavoro ha ampia discrezionalità nella valutazione dei dipendenti e quelle relative agli anni 2012 e 2013 (in cui, ad es., la voce "*ordine e pulizia*" indica 8 punti, cioè "*sehr gut*", mentre la voce "*lavoro in team*" indica 1 nel 2012 e 0, ovvero "*ungenügend*", nel 2013) ben possono essere giustificate dal fatto che il sig.

perché insoddisfatto della sua assegnazione ai servizi interni, abbia mostrato scarsa disponibilità e collaborazione con il datore di lavoro, ovvero che siano stati considerati il suo comportamento disubbidiente rispetto all'invito rivoltagli di non inviare le proprie mail ad un numero infinito ("*unzählige*") di utenti dell'amministrazione (allegato al doc. 46 del Comune) o la sua condotta durante il servizio di vigilanza in occasione della Corsa Podistica "*Women's Run*", ove era stato visto senza cappello, intento a fare fotografie con il proprio i-pad (v. mail del



29.07.2013 del Vice Comandante _____), ovvero, ancora, la pubblicazione su internet di una email diretta personalmente al Sindaco di Bressanone (v. docc. 49 e 50 del Comune).

Infondata è la pretesa dell'appellante incidentale di imputare ad una volontà persecutoria dell'Amministrazione il protrarsi per diversi mesi del procedimento disciplinare instaurato a gennaio 2012 ed archiviato dopo dodici audizioni del lavoratore nel luglio dello stesso anno.

E', infatti, convincente la spiegazione fornita in sede testimoniale dalla vice Segretaria Generale del Comune, dott.ssa _____ per cui *“l'intendimento nell'ambito del procedimento disciplinare è stato quello di evitare l'adozione di un provvedimento disciplinare o il trasferimento per incompatibilità ambientale e di fare in modo che il ricorrente riuscisse a superare i suoi comportamenti negativi grazie anche all'aiuto di uno psicologo”* (ud. 11.08.2016).

Il fatto che la dott.ssa _____ sia l'autrice delle contestazioni disciplinari di fine 2013 risultate illegittime e abbia espresso al lavoratore il consiglio, ritenuto offensivo, di rivolgersi ad uno psicologo, non vale – come invece sostenuto nell'appello incidentale - ad inficiare l'attendibilità del racconto della teste. Quanto dalla stessa riferito circa le finalità conciliative delle audizioni è, infatti, confermato dalle risultanze dei verbali delle stesse (v. doc. 29 del Comune), da cui emerge, da un lato, il



tono pacato utilizzato dalle parti presenti, dall'altro, la disponibilità del Segretario Generale del Comune a sentire le parti coinvolte in contraddittorio nonché i riferimenti alla necessità di trovare non un colpevole, ma soluzioni (*“Der Generalsekretät betont, dass es hier nicht darum gehen soll einen Schuldigen zu finden, sondern um Lösungen für die Zukunft zu finden”*) e l'invito rivolto dalla vice Segretaria Generale sia al sig. _____ che al collega del medesimo, _____, coordinatore dei servizi esterni, di dimenticare quanto era successo in passato ed aprire un capitolo nuovo (*“...aber wären die Parteien bereit dies alles beiseite zu legen und einen Neunafang zu machen?”*).

In un tale contesto - privo di valenza svilente - va letta la proposta conciliativa formulata dal Segretario Generale del Comune contenente l'impegno dell'appellato a ricercare l'aiuto di uno psicologo. La proposta, peraltro, è stata prontamente rifiutata dal dipendente (v. verbale del 4.0.04.2012), che ha così manifestato di non essere stato per nulla intimorito dal suggerimento.

Si duole, poi, l'appellante incidentale della privazione dell'arma di servizio, attribuendo a tale fatto un'ulteriore significato in qualche modo mobbizzante.

La considerazione è infondata.

Da un lato l'allegazione del Comune (pag. 21 della memoria di costituzione in primo grado) per la quale *“per quanto attiene*



all'anno in corso, il ricorrente non ha superato il test di addestramento al tiro, e, pertanto, non è idoneo all'uso dell'arma di ordinanza", non ha ricevuto smentita da parte del ricorrente odierno appellato, il quale non ha idoneamente dimostrato di essere in possesso delle abilitazioni necessarie.

Dall'altro il sig. _____ nel replicare nella Memoria difensiva a seguito di domanda riconvenzionale del 2.3.2015, non ha contestato la giustificazione in sé offerta dal Comune (pag. 21 cit.), il quale ha spiegato il ritiro dell'arma con *"le esternazioni dello stesso a commento sul web ...in merito alla strage di poliziotti da parte di un collega in Thailandia che il ricorrente ha commentato come dovute certamente a mobbing"*, talchè – non mettendo in dubbio il lavoratore la genuinità della motivazione addotta a sostegno del provvedimento di ritiro - viene meno la possibilità di ritenere caratterizzata da intento persecutorio la decisione del datore di lavoro.

Del resto lo stesso appellato nell'intervista rilasciata al quotidiano Tageszeitung del 10/11.08.2013 (doc. 47 dell'appellante principale), mai smentita in corso di causa, ha esplicitamente riconosciuto che il ritiro della pistola era conseguito alle dichiarazioni dal medesimo rese on-line relative all'episodio di cronaca sopra ricordato, con ciò escludendo ancora una volta la ricorrenza dell'elemento soggettivo caratterizzante il mobbing lamentato. Sotto altro punto di vista, come si desume proseguendo la lettura dell'intervista, il Vigile



Urbano non ha patito alcun tipo di scoramento affermando che aveva preferito accettare la decisione della parte datoriale, dato che la detenzione dell'arma implica una responsabilità in più, della quale preferisce non essere onerato, rilevando altresì che all'epoca dei fatti non aveva superato il test di tiro prescritto.

L'ordine rivolto all'appellato dal proprio Vice Comandante

di togliersi la giacca dell'uniforme quando lascia

il Comando ed, in particolare, durante la pausa caffè, non può ritenersi discriminatorio, alla luce di quanto riferito dal teste

coordinatore dei servizi interni, ovvero che sia

lui che "*gran parte*" dei Vigili Urbani toglie la giacca della divisa durante le pause. Le osservazioni dell'appellante incidentale (pag. 54 della Memoria di costituzione in appello), per cui il teste "*appare volutamente non soffermarsi sui compiti del ricorrente nel parcheggio Am Priel*", con difficoltà avrebbe ricordato le occasioni in cui il sig. si era doluto di

condotte di *mobbing*, giustificando il ritardo nella comunicazione allo stesso delle password di accesso ai servizi anagrafici con l'esigenza di evitare che egli desse "*ancor più impulso al controllo dei tesserini degli invalidi*" dando a tale mansione precedenza assoluta rispetto ad altri compiti, non appaiono idonee ad inficiare la attendibilità del teste, non essendo emersa alcuna effettiva incongruenza o contraddizione nel racconto, complessivamente lineare, tenuto presente che il teste, in qualità di coordinatore dei servizi interni presso il



Comando, ben può avere avuto difficoltà a riferire particolari relativi alle mansioni espletate dal dipendente una volta addetto ai servizi esterni.

D'altra parte, l'art. 18 Regolamento Interno della Polizia Urbana del Comune di Bressanone (suo doc. 2) prevede sia il dovere per tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di indossare l'uniforme completa "*durante l'espletamento del servizio*" (talchè la "pausa caffè" non può certo rientrare in tale ambito), che la scelta discrezionale del "*Comandante o di chi lo sostituisce*" per quanto riguarda le decisioni in ordine alla dispensa dal vestire la divisa o al suo cambio, secondo le stagioni, talchè deve considerarsi rientrante fra i poteri discrezionali di detti superiori anche il divieto di indossarla fuori servizio (ad es. in pausa caffè).

Non può aderirsi alla pretesa dell'appellante incidentale di valutare interamente come ulteriori vessazioni a suo danno "*gli asseriti fatti colpevoli riferiti dalla teste*" , non solo perchè la doglianza non contiene la specificazione dei singoli comportamenti, bensì per difetto dei requisiti del *mobbing*, non ravvisandosi intento persecutorio nel rimprovero in sé del dipendente per l'uso di espressioni inadeguate nei confronti del personale dell'ospedale o di un coordinatore, o nelle lamentele dei colleghi per asserite negligenze ovvero per l'atteggiamento troppo aggressivo nei confronti di cittadini.

Alcun particolare apporto alla tesi dell'impugnante incidentale è



offerto dalla documentazione richiamata sub 4.3.5 della Memoria di costituzione in appello, trattandosi di documentazione (email) quasi esclusivamente di provenienza dallo stesso lavoratore, relativa a episodi già sopra considerati (mail sub docc. 33, 37, 38, 39, 48, 73), non dimostrati in causa (mail sub docc. 31- 32 relative a frasi offensive che avrebbe espresso il Vice - Comandante, 34: mail in cui il sig.

si duole del rimprovero del Vice- Comandante; 35: mail in cui il lavoratore riferisce di avere visto il Vice Comandante leggere la sua posta privata; mail sub doc. 36: il lavoratore si lamenta di un rimprovero del Vice Comandante; mail sub doc. 74 con cui lo stesso denuncia il danneggiamento del proprio cappello; mail sub doc. 78: il sig. riferisce al Comandante di

essere stato fotografato da un collega durante il servizio) o, comunque, privi di natura vessatoria (mail sub doc. 40: il lavoratore si lamenta con la collega di un rimprovero da parte del Vice- Comandante, che lo aveva ripreso perché aveva fatto attendere un cittadino allo sportello; mail sub doc. 41, con cui il sig. manifesta di non condividere l'ordine del

superiore di non procedere alla restituzione degli oggetti smarriti; mail sub doc. 42, che documenta le divergenze fra lavoratore e Vice Comandante in ordine al testo della comunicazione da pubblicare sulla casella di posta elettronica dello successivamente al suo trasferimento ai servizi esterni; doc. 52: trattasi di un articolo pubblicato sul



quotidiano Tageszeitung, a firma di _____, relativo ai contrasti fra il sig. _____ ed il Consigliere comunale _____; 82 – 84: atti relativi al procedimento disciplinare del 17.12.2014, archiviato a seguito della replica del lavoratore). Eccessivamente generico è, infine, il riferimento ai *“fatti come ricostruiti e denunciati da questa difesa nella propria memoria di costituzione a seguito di domanda riconvenzionale dd. 02.3.2015 da pagina 1 a pag. 22”*, i quali, peraltro, al fine di poter essere considerati parte del disegno criminoso ipotizzato nel ricorso, avrebbero dovuto essere in tale atto introduttivo del giudizio ritualmente allegati e specificati.

5. Per i motivi già sopra esposti va confermata la pronuncia di nullità del procedimento disciplinare del 12.02.2014, criticata dal Comune di Bressanone in sede di gravame.

Con detto provvedimento della Giunta Comunale (doc. 64 del ricorso ex art. 414 cpc) al dipendente è stata applicata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 60 giorni (doc. 64 del ricorso ex art. 414 cpc) per le seguenti condotte: *“per il procedimento disciplinare n. 1) comportamento offensivo in riferimento all’affermazione del sig. _____ nei confronti del sig. _____ durante il servizio ca. alle ore 14.00 nel comando della polizia urbana di Bressanone: “Fatti i tuoi – Porco _____ al 03.12.2013 comunicato con lettera dd. 17.12.2013 e n. 3) diffamazione e offesa del preposto in riferimento alle e-mail di _____”*



scritte a vari utenti del 09.12.2013 ore 20.23: “E se il Comandante o il Vicecomandante affermano che io non assuma responsabilità, allora questo non corrisponde a verità e anzi è propriamente una menzogna (!) con l’unico malevole intento di negarmi l’indennità di cassa a me spettante per legge (!); e-mail del 09.12.2013 ore 21.27: “La esorto a chiedere al Comandante la restituzione dell’arma di servizio, allo stato dei fatti l’arma di servizio mi è negata dal preposto per empì motivi (!). Inoltre anche il servizio elettorale viene svolto da tempo dalle stesse persone (!). Nonostante io mi sia proposto più volte (!). Per quanto riguarda il Vicecomandante ad ogni turno di servizio elettorale contende questa attività ben pagata ad un poliziotto di paga semplice, da questo lavoro non si esime e regolarmente lo reclama per integrare lo stipendio di un preposto”; e – mail del 9.12.2013 ore 23.49: “Buon giorno sign. Comandante, La informo inoltre, che il Vicecomandante tenda regolarmente di mettermi in cattiva luce agli occhi dell’amministrazione. Presumo che ciò accada a Sua conoscenza a con il Suo consenso!”.

Senonchè, come già sopra rilevato, i procedimenti disciplinari avviati con le lettere del 17.12.2013, del 20.12.2013 e del 23.12.2013 (docc. 53, 54, 55 cit.) e dalla Giunta comunale accorpati in sede di adozione della sanzione disciplinare con la predetta delibera del 12.02.2014, sono risultati viziati in quanto le comunicazioni di avvio degli stessi, indirizzate al lavoratore, in cui il datore di lavoro avrebbe dovuto dapprima individuare



con precisione i fatti nella loro materialità e quindi esprimere la propria valutazione in ordine alla loro rilevanza e consistenza disciplinare, sono risultate prive di tali necessari presupposti, essendo stata omessa qualsiasi specificazione idonea a consentire di far comprendere all'incolpato le condotte dall'amministrazione ritenute non ammissibili.

Alla illegittimità delle citate contestazioni disciplinari – costituenti il presupposto delle procedure avviate ex art. 55 bis, d.lgs. 165/2001, nei confronti del dipendente - non può che conseguire l'invalidità del provvedimento conclusivo dd. 12.02.2014, pronunciato all'esito dell'accorpamento dei tre procedimenti disciplinari.

6. L'appellante insiste per la condanna della controparte al risarcimento del danno all'immagine cagionato all'Amministrazione comunale, dolendosi della mancata considerazione da parte del primo giudice, in sede di reiezione di tale pretesa, della documentazione comprovante i comportamenti inadempienti dell'appellato, che avrebbe leso *“gravemente il prestigio della polizia municipale e, quindi, del Comune, con utilizzo anche dei mass-media e della rete web, quindi con ampia diffusione e conoscenza da parte del vasto pubblico, che ha portato addirittura alla derisione della polizia e, quindi, ad una dequalificazione della sua azione e posizione di garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica....(cfr. in particolare il doc. 51)”*.



La censura non coglie nel segno.

Appare, infatti, più convincente e aderente alle risultanze istruttorie l'argomentazione del primo giudice, per la quale gli "anomali comportamenti gravemente scorretti" del dipendente, poco prima descritti (sent., pag. 34) sono senza dubbio riferibili esclusivamente al medesimo e così sono stati percepiti dai soggetti destinatari, con conseguente presumibile danno per il solo sig. _____ anziché all'immagine del Comune di Bressanone.

La lettura degli articoli pubblicati sui giornali Tageszeitung e ff-Das Südtiroler Wochenmagazin (doc. 47, 48 e 57 del Comune) è piana conferma di tale ricostruzione, laddove è chiaramente individuato nella persona di _____ il Vigile "non amato" ("ungeliebter Polizist") dai cittadini, i cui metodi ("Methoden bei der Ausübung seiner Arbeit") non piacciono, che tenta di attirare l'attenzione con pubblicazioni sulla propria pagina facebook ("auch betreibt er die Facebookseite "Ihre Polizei Südtirol." "Damit versucht er, Aufmerksamkeit zu erreichen"), che è onnipresente sui media – online („ _____ ist auf Online – Medien omnipräsent“).

La corale disapprovazione sociale documentata dagli articoli di stampa ha dunque riguardato unicamente l'operato del solo Vigile Urbano _____ anziché l'intera Amministrazione comunale. Così pure gli episodi di "derisione", cui accenna genericamente nella propria mail dd. 14.08.2013 il Vigile



Urbano (doc. 51 del Comune) sono dal medesimo ricollegati agli articoli apparsi sul giornale Tageszeitung riguardanti il collega (v. la premessa “*aufgrund des letzten Berichtes der Südtiroler Tageszeitung über unseren Arbeitskollegen...*”).

Difetta, in conclusione, la prova che i comportamenti dell'appellato abbiano ingenerato un diffuso e persistente senso di sfiducia della collettività nell'Amministrazione comunale.

7. Si deve ora affrontare la censura relativa all'accertamento e quantificazione del danno conseguente al demansionamento.

Lamenta il Comune di Bressanone l'ingiustificatezza del risarcimento riconosciuto in favore dell'appellato attesa l'inesistenza di qualsiasi “*lesione della professionalità, dell'immagine professionale e della dignità del ricorrente*” (atto di appello, pag. 71).

La censura è fondata.

Occorre premettere che, secondo un consolidato orientamento della Corte di legittimità “*In tema di danno da demansionamento, il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri,*



inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicchè non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale” (Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2018, n. 13484; Cassazione civile, sez. lav., 16/11/2017, n. 27209: “Il danno da demansionamento non è in re ipsa ma deve essere provato dal lavoratore mediante dati oggettivi”; Cassazione civile, sez. lav., 05/12/2017, n. 29047: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria,



cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale”; Cassazione civile, sez. lav., 21/06/2017, n. 15376: “Il lavoratore che richieda il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale (nella specie, danno da demansionamento) deve produrre specifica allegazione dell'esistenza di un pregiudizio oggettivamente accertabile, posto che tale diritto non sorge automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale.”; Cassazione civile, sez. lav., 26/01/2015, n. 1327; Cassazione civile, sez. lav., 23/11/2015, n. 23837; Cassazione civile, sez. lav., 17/09/2010, n. 19785: “In tema di demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo. Inoltre mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare



areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - deve essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni. Ne discende che il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico) subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita, deve fornire la prova dell'esistenza di tale danno e del nesso di causalità con l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa. Tale danno non si pone, infatti, quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo al lavoratore che denunci il danno subito di fornire la prova in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c.”).

Le citate pronunce sono in linea con i principi affermati da Cassazione civile, sez. un., 24/03/2006, n. 6572, i quali meritano di essere richiamati (v. motivazione): “3. E' noto poi che dall'inadempimento datoriale, può nascere, astrattamente, una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore: danno



professionale, danno all'integrità psico-fisica o danno biologico, danno all'immagine o alla vita di relazione, sintetizzati nella locuzione danno cd. esistenziale, che possono anche coesistere l'una con l'altra. Prima di scendere all'esame particolare, occorre sottolineare che proprio a causa delle molteplici forme che può assumere il danno da dequalificazione, si rende indispensabile una specifica allegazione in tal senso da parte del lavoratore (come sottolineato con forza dal secondo degli indirizzi giurisprudenziali sopra ricordati), che deve in primo luogo precisare quali di essi ritenga in concreto di aver subito, fornendo tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità della situazione in fatto, attraverso i quali possa emergere la prova del danno. Non è quindi sufficiente prospettare resistenza della dequalificazione, e chiedere genericamente il risarcimento del danno, non potendo il giudice prescindere dalla natura del pregiudizio lamentato, e valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche alla esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. civ. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto (tra le tante Cass. sez. un. 3 febbraio 1998 n. 1099)".

Tenuto conto di tale insegnamento, deve prendersi atto del fatto che nel proprio ricorso ex art. 414 cpc il lavoratore ha nella sostanza omissa qualsiasi allegazione di profili di nocumento,



indicati con la necessaria specificità, in rapporto di causalità diretta con il lamentato demansionamento.

Nell'atto introduttivo del procedimento innanzi al Tribunale di Bolzano, infatti, il ricorrente si è limitato ad invocare un asserito *“pregiudizio imminente e irreparabile a diritti anche personalissimi del ricorrente, costituzionalmente riconosciuti e garantiti, come la professionalità...la salute...la dignità e l'immagine...la retribuzione”*, tralasciando di dare concretezza a tali formule.

Omologamente generica, oltreché non spiegata, è l'asserzione, secondo la quale *“i danni che prima facie sono destinati a verificarsi sono la perdita del posto di lavoro...e l'aggravamento della lesione dell'integrità psicofisica del ricorrente già in essere”*.

Nessun profilo di specificità è, infine, rinvenibile, nella richiesta di *“ulteriori danni subiti e subendi dal lavoratore...connessi alla situazione di frustrazione connessi alla consapevolezza di essere stato ingiustamente dequalificato, demansionato, mobbizzato, vittima di episodi vessatori, alla retribuzione ecc.”*.

Ciò considerato in tema di allegazioni e passando ad esaminare la questione della prova da fornire, deve osservarsi che, non potendosi considerare scontato aprioristicamente il pregiudizio in concreto subito dal lavoratore, il danno esistenziale (cioè, secondo la definizione delle SS.UU. nella citata pronuncia, *“il danno non patrimoniale all'identità professionale sul luogo di lavoro, all'immagine o alla vita di relazione o comunque alla*



lesione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 1 e 2 Cost”) può essere verificato mediante la prova testimoniale, documentale o presuntiva, che dimostri nel processo gli effettivi cambiamenti che il demansionamento illegittimo ha apportato, in senso peggiorativo, nella qualità di vita del danneggiato.

Applicando detti criteri al caso di specie, si osserva che la sentenza gravata ha affermato una lesione della *“professionalità e all’immagine professionale”* a seguito del demansionamento del dipendente - in particolare per essere egli stato destinato *“a far tempo dal 23 aprile 2012 ai servizi esterni con privazione del servizio di pattuglia e con assegnazione anche di mansioni riconducibili a un livello di inquadramento inferiore a quello rivestito”* nonché la lesione alla sua dignità *“con i comportamenti sopra posti evidenza ...nonché con l’elevazione delle tre anzidette contestazioni disciplinari”* (sent., pag. 23).

Senonché tale statuizione non tiene conto che, secondo le già richiamate affermazioni dello stesso ricorrente, al momento del deposito del ricorso, alcun pregiudizio si era concretizzato, avendo lo stesso dedotto *“dalla sia pur sintetica esposizione dei fatti di causa sopra operata è agevole dedurre la sussistenza di quegli elementi costituenti indizio di un pregiudizio imminente e irreparabile a diritti anche personalissimi del ricorrente, costituzionalmente riconosciuti e garantiti, come la*



professionalità (art. 35 Cost.), la salute (art. 32 Cost.), la dignità e l'immagine (art. 2 Cost.) ...” (ricorso ex art. 414 cpc pag. 48).

D'altra parte, in mancanza di specificazioni sulla natura e le caratteristiche del danno esistenziale e alla professionalità, non è possibile a questa Corte neppure la liquidazione in forma equitativa, necessitando questa di parametri a cui ancorarsi.

In particolare, quanto al danno alla professionalità, che ha contenuto patrimoniale, non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio, dell'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e della mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero della frustrazione di determinate aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto,

In assenza di detti elementi, da proporre necessariamente a cura dell'interessato, è difficile individuare un danno alla professionalità, perchè - fermo l'inadempimento - l'interesse del lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione dell'impegno assunto di svolgere l'attività che gli viene richiesta dal datore.

Anche quanto al danno non patrimoniale all'immagine professionale - intendendosi con esso, come si è visto sopra, ogni pregiudizio che l'illecito datoriale provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli



assetto relazionale che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno – non può prescindere dalle precise indicazioni sull'oggetto e sul modo di operare dell'asserito pregiudizio, che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l'alterazione delle sue abitudini di vita.

In altre parole, non è sufficiente la prova della dequalificazione, dell'isolamento, della forzata inoperosità, dell'assegnazione a mansioni diverse ed inferiori a quelle proprie, perchè questi elementi integrano l'inadempimento del datore, ma, dimostrata questa premessa, è poi necessario dare la prova che tutto ciò, concretamente, abbia inciso in senso negativo nella sfera del lavoratore, alterandone l'equilibrio e le abitudini di vita.

Come rilevato dalle SS.UU. nella suddetta pronuncia del 24/03/2006, n. 6572: *“Non può infatti escludersi, come già rilevato, che la lesione degli interessi relazionali, connessi al rapporto di lavoro, resti sostanzialmente priva di effetti, non provochi cioè conseguenze pregiudizievoli nella sfera soggettiva del lavoratore, essendo garantito l'interesse prettamente patrimoniale alla prestazione retributiva; se è così sussiste l'inadempimento, ma non c'è pregiudizio e quindi non c'è nulla da risarcire, secondo i principi ribaditi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 378 del 1994 per cui "E' sempre necessaria la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che*



la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 cod. civ., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato".”.

Ciò posto deve rilevarsi che né le deduzioni di cui al ricorso ex art. 414 cpc, né i capitoli di prova ivi formulati si sono soffermati sugli aspetti sopra descritti.

Per quanto esposto la domanda di risarcimento del danno da demansionamento svolta dal sig. _____ deve essere disattesa e la sentenza sul punto riformata.

8. La doglianza mossa dal Comune avverso la pronuncia di sua condanna al pagamento di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno per le condotte vessatorie accertate, fondata anch'essa sulla contestazione dell'esistenza di una lesione alla professionalità, all'immagine professionale e alla dignità del dipendente, deve essere accolta sulla base delle medesime argomentazioni appena svolte in tema di danno da demansionamento.

Vale sempre il principio che il danno esistenziale, essendo legato indissolubilmente alla persona, necessita di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l'alterazione delle sue abitudini di vita (Cassazione civile, sez. lav., 23/11/2015, n. 23837).

Se è vero che l'art. 2087 cc pone a carico del datore di lavoro



l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie non solo per tutelare l'integrità fisica del lavoratore, ma anche la sua personalità morale, nella specie nulla può essere liquidato a titolo di danno esistenziale o morale, dal momento che il lavoratore non ha dedotto l'esistenza di specifiche sofferenze diverse e distinte da quelle rientranti nel danno alla salute (di cui si dirà al punto successivo), cioè il "*turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti*" a prescindere dalle degenerazioni patologiche della sofferenza (Cassazione civile, sez. un., 11/11/2008, n. 26972), né ha allegato un mutamento delle proprie abitudini di vita o un deterioramento dei rapporti interpersonali.

Questi, peraltro, non parrebbero invece avere subito compromissioni, considerata la relazione sentimentale instaurata dal dipendente proprio nel corso del 2014, come si evince dalla consulenza medico-legale della dott.ssa dd. 1.12.2016 (v. pag. 4 sub "*Anamnesi familiare/biografica*").

9. Con il gravame incidentale il sig. chiede la rinnovazione della consulenza medico legale espletata in primo grado.

Fa valere l'appellante incidentale la nullità della consulenza d'ufficio, perché non avrebbe fornito risposta al quesito sottoposto dal giudice di primo grado all'udienza dell'11.08.2016 così come integrato all'udienza del 27.09.2016.

La dott. ssa in particolare, non avrebbe descritto alcuno



dei fatti oggetto di indagine, né li avrebbe verificati durante l'esame del periziando. La nullità dell'elaborato deriverebbe, poi, dalle modalità della sua redazione, non essendo state le controdeduzioni dei periti analiticamente affrontate, né desumibile la valutazione finale dell'ausiliario.

Nel merito la censura investe la valutazione della patologia sofferta dal sig. _____ da parte del consulente d'ufficio, che avrebbe espresso la propria valutazione sulla base di una "*errata e distorta comprensione e studio del caso*", tralasciando di chiedere gli opportuni chiarimenti al medico curante, il dott. Fabio Bonadiman, il quale ha formulato la diagnosi di "*disturbo dell'adattamento con ansia e depressione miste*".

Le conclusioni raggiunte dal Giudice del lavoro si sottraggono alle critiche mosse con l'appello incidentale.

E' infondata l'eccezione di nullità dell'elaborato peritale.

Le perplessità manifestate dal primo giudice nel decreto di liquidazione del 6.12.2016 riguardo alla completezza delle risposte fornite dal ctu dott. ssa _____ rispetto ai quesiti posti possono considerarsi superate in seguito ai chiarimenti forniti dalla medesima all'udienza del 12.01.2017, in occasione della quale l'ausiliario è stato sentito in contraddittorio con i consulenti di parte, dott. _____ e dott. _____ per il sig. _____ e dott.ssa _____ per il Comune.

All'esito dell'udienza, infatti, il giudicante ha dato atto che "*in esito ai chiarimenti del CTU non vi è necessità di rinnovare la*



consulenza tecnica e ritenuto che la causa sembra sufficientemente istruita”.

Nella sentenza gravata, poi, il primo giudice ha basato la propria decisione sia sulla relazione del ctu dell’1.12.2016 che sui chiarimenti resi dallo stesso in occasione dell’udienza del 12.01.2017.

L’espletata consulenza d’ufficio ha, dunque, accertato l’insussistenza di un danno biologico in nesso di causalità con l’ambiente di lavoro ed escluso che il disturbo paranoico, di cui sarebbe affetto il sig. _____, riscontrato in sede di operazioni peritali, sia riconducibile all’attività lavorativa, perché “*endogeno*” (v. verbale dell’udienza del 12.01.2017).

Deve osservarsi che la consulenza tecnica - da intendersi qui richiamata e trascritta - risulta completa e scevra di vizi logici e dà conto delle indagini effettuate sulla persona dell’appellato per giungere alle conclusioni appena esposte.

L’ausiliario del giudice ha riportato i quesiti di cui all’ordinanza dell’11.08.2016, con cui si era chiesto l’accertamento dell’eventuale lesione dell’integrità psicofisica discendente “*dalla destinazione, nel gennaio 2012, alle mansioni impiegate; dalla destinazione, dall’aprile 2013 al servizio esterno senza servizio di pattuglia automontata, consistenti secondo i testi escussi nel controllo del parcheggio “Am Priel” e del centro storico, nonché dalla prosecuzione dello svolgimento di talimansioni in via esclusiva; dalla costrizione da parte del comandante _____ alla*



rimozione degli effetti personali dalla scrivania e dai comportamenti tenuti nei suoi confronti dal vicecomandante riferiti dalla teste ”, dando atto di avere

basato la propria valutazione “*sulle informazioni e chiarimenti descritti nei Fascicoli di causa, Fascicoli di Parte, nel Verbale di Udienza del Tribunale di Bolzano; sul referto del Dr.*

del 08.08.2016; sulla Relazione di Consulenza Psichiatrico Forense del Dr. del 16.02.2015 (specializzato in Psichiatra e Criminologia clinica); sulla mia propria esplorazione del Sig. in data 14.10.2016,

nella quale erano presenti anche i Consulenti di Parte (Dr. e Dr. per la parte dell'opponente; Dott.ssa per la parte del convenuto); su test psicologici (BDI e SKID-II)” (v. pag. 2 della consulenza d'ufficio).

Il consulente ha puntualmente esplicitato che il test BDI (Beck Depression Inventory – State of Mind) evidenzia “*nessun segno di depressione*” e che il test SKID-II (Structured Clinical Interview for DSM IV Axis II – Disturbi di personalità), benchè ritenuto non valido, ha comunque offerto elementi “*molto significativi ed indicativi per la valutazione del comportamento del Sig. nel senso di una “osservazione del comportamento”, con ciò fornendo un’adeguata e scientificamente riscontrata giustificazione della propria conclusione diagnostica.*

Il ctu dott. ssa ha poi specificamente replicato alle



contestazioni dei consulenti di parte (pagg. 10 e 11 dell'elaborato peritale), nonché risposto alle domande di chiarimento poste dal giudice all'udienza del 12.01.2017 con coerenti riferimenti agli accertamenti compiuti, in particolare al colloquio effettuato con il periziando ed ai test psicologici eseguiti.

La conclusione circa l'insussistenza di un danno biologico permanente è, del resto, in linea con l'impostazione della difesa del sig. _____, il cui consulente di parte dott.

_____ all'udienza del 12.01.2017 ha affermato: "*deve escludersi un danno biologico permanente*".

La critica rivolta dal lavoratore alla sentenza di prime cure attiene l'accertamento dell'assenza di prova del danno biologico di natura temporanea, il quale, secondo le deduzioni del suo consulente di parte dott. _____ all'udienza del 12.01.2017 (come riportate nella Memoria di costituzione con appello incidentale dd. 3.08.2017, pag. 105), si sarebbe protrato "*dal 2014 al 2016*".

La tesi è infondata.

Come noto, il danno biologico (nozione giuridica) scaturisce dalla compromissione dell'integrità psicofisica (nozione medico legale). La lesione dell'integrità psicofisica può essere temporanea, quanto permanente.

La compromissione temporanea dell'integrità psicofisica è convenzionalmente definita invalidità temporanea ed è un



fenomeno necessariamente transeunte.

L'accertamento operato dal consulente d'ufficio, dal quale per le ragioni sopra esplicate non si rinvergono motivi per discostarsi, ha escluso il danno biologico, eliminando, in tal modo, la possibilità di riconoscere, in capo all'appellante incidentale, una lesione psicofisica di natura permanente o temporanea.

D'altra parte la stessa impostazione difensiva prescelta dal lavoratore è di ostacolo all'accertamento di una invalidità temporanea.

Innanzitutto nel ricorso ex art. 414 cpc dinanzi al Tribunale di Bolzano non solo non è stato neppure allegato uno stato di malattia che avesse impedito al sig. _____ di recarsi al lavoro anche solo per qualche giorno ovvero un maggior affaticamento nell'offrire le proprie prestazioni, ma nell'ambito della corposa capitolazione istruttoria manca anche una sola circostanza dedicata alla dimostrazione di una qualsivoglia forma di invalidità.

Al di là del difetto nell'onere di allegazione, il quale in uno con gli esiti della consulenza d'ufficio avrebbe carattere dirimente, vi è comunque per completezza da rilevare come le stesse perizie di parte dimesse dal dipendente comunale siano di contenuto non favorevole alla impostazione di questi.

Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stata prodotta la relazione dd. 3.04.2014 del dott. _____, consulente di parte del ricorrente (doc. 65), il quale afferma che



“a partire dal 1.1.2012si sono constatate ansia, forte stress, insonnia ed agitazione” e che “in assenza del ripristino di ambiente lavorativo collaborativo ed in presenza di un percepito forte di responsabilità, potrebbe sviluppare patologie con riconoscimento di danno biologico permanente”, escludendo, da un lato, una compromissione attuale (al momento della redazione della relazione) di carattere permanente della integrità psicofisica e, dall’altro, non accertando uno stato di compromissione temporanea della stessa.

Ancor più significativa è la relazione dello psichiatra dott.

dd. 16.02.2015 (doc. 86 dell’appellato) - che risulta avere visitato per la prima volta il lavoratore ad agosto 2014 (v. la prima ricevuta di spesa n. 570/2014, risalente al 29.08.2014 sub doc. 95 dell’appellato), quindi 5 mesi dopo la visita del dott.

e 4 mesi dopo la proposizione del ricorso - secondo la quale *presenti un disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso misti (DSM5), correlato in maniera diretta con una condizione lavorativa che dalla fine del 2011 ha avuto caratteri e andamento mobbizzanti... Tale sofferenza psichica – per la sua attualità, per il grado espresso e per la sua persistenza – assume da una parte valenze di danno morale, come lesione alla dignità di persona e di professionista del e dall’altra delinea, in carenza di tempestive iniziative di ricomposizione, estremi di danno biologico, di natura psichica”.* Il dato rilevante, che deve essere



valorizzato, consiste nella constatazione dello psichiatra, per la quale ancora nell'agosto del 2014 non vi era alcuna menomazione della integrità psicofisica, menomazione che avrebbe potuto presentarsi ove non fossero state intraprese *“tempestive iniziative di ricomposizione”*.

Quanto alla ritenuta successiva comparsa di un quadro nosografico rientrante in un *“disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti”*, come descritto dal dott.

nella relazione dd. 8.8.2016 (doc. 88 dell'appellato) e confermato dal perito di parte dott. , si ritiene che la puntuale presa di posizione del consulente d'ufficio (in particolare all'udienza del 12.01.2017), che ha concluso per la non ricorrenza dello stesso, sia argomento sufficiente per non considerare fondata la diversa diagnosi dei medici *“di parte”*.

Peraltro, i periti di parte del lavoratore hanno omesso anche solo di ipotizzare una quantificazione percentuale della sostenuta invalidità temporanea, senza neppure offrire un sufficientemente preciso periodo di durata della stessa, con indicazione di una data di inizio della malattia e di termine della stessa.

10. Pervenendosi così al regolamento delle spese di lite, che secondo costante insegnamento della S.C. in caso di riforma della sentenza impugnata, deve avvenire in maniera unitaria per entrambi i gradi, deve considerarsi che il lavoratore esce solo in parte vittorioso dal giudizio di appello, risultando



parzialmente soccombente rispetto alle domande di accertamento del demansionamento e della natura vessatoria delle condotte datoriali ed interamente soccombente rispetto alla pretesa risarcitoria. Atteso l'esito complessivo del giudizio, pertanto, sono poste a carico del Comune di Bressanone le spese relative ai due gradi del giudizio in misura di un quarto, con compensazione dei residui tre quarti.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Bressanone contro _____ avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 93/2017 di data 27.04.2017 nonché sull'appello incidentale proposto da _____, così provvede:

in riforma della sentenza di primo grado,

accerta e dichiara

l'illegittimità del cambio di mansioni del sig.

_____ disposto dal Comune di Bressanone a far tempo dal 23 aprile 2012 e sino all'agosto 2015;

da atto

che, a decorrere dall'agosto 2015, a seguito della destinazione del sig. _____ al controllo del centro storico del

Comune di Bressanone, il demansionamento è venuto meno;

conferma

l'accertamento compiuto con la sentenza di primo grado circa la



natura vessatoria dei comportamenti tenuti nei confronti del
sig. _____ da parte del Vice Comandante

_____ e del Comandante _____, di cui in motivazione,
nonché delle contestazioni disciplinari del 17.12.2013, del
20.12.2013 e del 23.12.2013;

_____ inibisce
al Comune di Bressanone di porre in essere in futuro
comportamenti analoghi a quelli sopra menzionati;

_____ disattende
la domanda di risarcimento dei danni, come formulata dal sig.
_____ nei confronti del Comune di Bressanone
nel ricorso ex art. 414 cpc d.d. 14.04.2014;

_____ disattende
l'impugnazione proposta dal Comune di Bressanone avente ad
oggetto la pronuncia di nullità del provvedimento disciplinare
d.d. 12.02.2014 di sospensione dal servizio e dalla retribuzione
per giorni 60 e la reiezione della domanda riconvenzionale di
risarcimento del danno all'immagine;

_____ disattende
l'appello incidentale del sig. _____ ;
_____ condanna

il Comune di Bressanone alla rifusione al sig.
_____ delle spese di lite relative ai due gradi del giudizio
in misura pari ad un quarto (1/4) compensandole per i residui
tre quarti (3/4) e liquidandole per l'intero (1/1), per il giudizio di



primo grado, come da sentenza gravata e, per il giudizio di secondo grado, in complessivi euro 10.942,25 (di cui euro 2.835,00 per la fase di studio, euro 1.820,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 4.860,00 per la fase decisionale, euro 1.427,25 per spese generali) oltre iva e cap;

dispone

che le spese della consulenza medico-legale espletata in primo grado, nella misura liquidata con il decreto del 6.12.2016 del Giudice del Lavoro, siano poste per un quarto a carico del Comune di Bressanone e per tre quarti a carico del sig.

;

dà atto

che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale, ai sensi del co. 1-*quater* dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 legge 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

Bolzano, così deciso il 20 giugno 2018

Il Presidente	Dott. Johann Pichler
Il Consigliere estensore	Dott. Claudia Montagnoli
Il Funzionario Giudiziario	Ruth Pechlaner

